



Sommario

LEGGI E REGOLAMENTI REGIONALI

LEGGE REGIONALE 6 marzo 2007, n. 3

Disciplina dell'esercizio delle deroghe previste dalla direttiva 79/409/CEE

LEGGE REGIONALE 6 marzo 2007, n. 4

Adeguamenti normativi in materia ambientale. Modifiche a leggi regionali

LEGGI REGIONALI

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 6 marzo 2007, n. 3

**DISCIPLINA DELL'ESERCIZIO DELLE
DEROGHE PREVISTE DALLA DIRETTIVA
79/409/CEE**

*L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE PROMULGA*

la seguente legge:

Art. 1

Finalità

1. Nella Regione Emilia-Romagna, ai sensi dell'articolo 19 bis della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), così come modificata dalla legge 3 ottobre 2002, n. 221 (Integrazioni alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di protezione della fauna selvatica e di prelievo venatorio, in attuazione dell'articolo 9 della direttiva 79/409/CEE), è consentito svolgere attività venatoria, in deroga al divieto di prelievo previsto dalla direttiva n. 79/409/CEE del Consiglio del 2 aprile 1979, relativa alla conservazione degli uccelli selvatici, secondo le modalità individuate con la presente legge ed in applicazione dell'articolo 9, comma 1, lettera a), della direttiva medesima.

Art. 2

Attuazione delle deroghe

1. Le deroghe di cui alla presente legge sono provvedimenti di carattere eccezionale, di durata non superiore ad un anno, adottati caso per caso ed in base all'accertata sussistenza dei presupposti e delle condizioni di fatto stabiliti dall'articolo 9 della direttiva n. 79/409/CEE.

2. Il provvedimento amministrativo che disciplina il prelievo venatorio in regime di deroga deve indicare:

- a) le specie che formano oggetto del prelievo venatorio in deroga;
- b) i mezzi di prelievo autorizzati;
- c) le circostanze di tempo e di luogo in cui il prelievo può essere effettuato;
- d) il numero dei capi di ciascuna specie giornalmente e complessivamente prelevabili;
- e) i soggetti abilitati al prelievo.

Art. 3 *Procedure*

1. La Giunta regionale, su richiesta delle Province interessate, in coerenza con i criteri della direttiva n. 79/409/CEE e previo parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica (INFS), autorizza i prelievi secondo i contenuti di cui all'articolo 2, comma 2.

2. La richiesta deve contenere:

- a) l'indicazione delle specie da prelevare in regime di deroga;
- b) la motivazione documentata per la quale si ritiene necessaria l'applicazione del prelievo in deroga ed in particolare, nel caso di richieste motivate da gravi e ricorrenti danni alle colture agricole, devono essere specificate:
 - 1) le colture danneggiate da ogni singola specie e l'importo dei danni accertati nell'anno precedente;
 - 2) la localizzazione dei danni;
 - 3) il periodo di concentrazione dei medesimi;
 - 4) l'esito della messa in opera di sistemi preventivi di dissuasione o di controllo.

3. Le Province, entro il 31 maggio di ogni anno, inviano le proprie richieste alla Regione che entro il 31 luglio, previo espletamento delle consultazioni ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 15 febbraio 1994, n. 8 (Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria) e successive modifiche, emana il provvedimento amministrativo di cui all'articolo 2 della presente legge.

Art. 4 *Controlli e sanzioni*

1. La vigilanza sull'applicazione della presente legge è esercitata ai sensi dell'articolo 27 della legge n. 157 del 1992 e degli articoli 58 e 59 della legge regionale n. 8 del 1994 e successive modifiche.

2. I quantitativi di capi prelevati devono essere indicati, a cura dei cacciatori interessati, nell'apposito riepilogo previsto nel tesserino venatorio regionale, che dovrà essere inviato alla Provincia di residenza entro il 28 febbraio di ogni anno. Le Province elaborano i dati pervenuti ed entro il 30 aprile li trasmettono alla Regione che provvede a predisporre e ad inviare la relazione finale di applicazione delle presenti disposizioni ai competenti organi statali ed all'INFS.

Art. 5 *Limitazioni al prelievo in deroga*

1. Non possono essere oggetto di prelievo in deroga le specie per le quali sia stata accertata una grave diminuzione della consistenza numerica.

2. La Giunta regionale, su richiesta dell'INFS, può altresì sospendere il prelievo qualora abbiano a verificarsi, durante il periodo di applicazione, le condizioni di cui al comma 1.

Art. 6 *Norma finale ed abrogazioni*

1. Le disposizioni di cui alla presente legge entrano in vigore a partire dalla stagione venatoria 2007/2008.

2. Gli articoli 1, 2, 3 e 4 della legge regionale 12 luglio 2002, n. 15 (Disciplina dell'esercizio delle deroghe previste dalla Direttiva 79/409/CEE. Modifiche alla legge regionale 15 febbraio 1994, n. 8 "Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria") sono abrogati.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.

Bologna, 6 marzo 2007

VASCO ERRANI

LAVORI PREPARATORI

Progetto di legge, d'iniziativa della Giunta regionale:

- deliberazione n. 1664 del 27 novembre 2006; oggetto assembleare n. 2004 (VIII legislatura);
- pubblicato nel Supplemento Speciale del Bollettino Ufficiale della Regione n. 122 in data 1 dicembre 2006;
- assegnato alla II Commissione assembleare permanente "Politiche economi-

che" in sede referente.

Testo licenziato dalla Commissione referente con atto n. 1/2007 dell'8 febbraio 2007, con preannuncio di richiesta di relazione orale in aula del consigliere Gian Carlo Muzzarelli, nominato dalla Commissione in data 18 gennaio 2007;

- approvata dall'Assemblea Legislativa nella seduta pomeridiana del 28 febbraio 2007, atto n. 34/2007.

AVVERTENZA - IL TESTO VIENE PUBBLICATO CON L'AGGIUNTA DELLE NOTE REDATTE DAL SERVIZIO AFFARI LEGISLATIVI E QUALITÀ DELLA NORMAZIONE AL SOLO SCOPO DI FACILITARNE LA LETTURA. (*Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 466 del 17 settembre 1985*)

NOTE

NOTA ALL'ART. 1

Comma 1

1) Il testo dell'articolo 19 bis della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (che concerne **Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio**) è il seguente:

«Art. 19-bis. — Esercizio delle deroghe previste dall'articolo 9 della direttiva 79/409/CEE

1. Le regioni disciplinano l'esercizio delle deroghe previste dalla direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, conformandosi alle prescrizioni dell'articolo 9, ai principi e alle finalità degli articoli 1 e 2 della stessa direttiva ed alle disposizioni della presente legge.

2. Le deroghe, in assenza di altre soluzioni soddisfacenti, possono essere disposte solo per le finalità indicate dall'articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 79/409/CEE e devono menzionare le specie che ne formano oggetto, i mezzi, gli impianti e i metodi di prelievo autorizzati, le condizioni di rischio, le circostanze di tempo e di luogo del prelievo, il numero dei capi giornalmente e complessivamente

prelevabili nel periodo, i controlli e le forme di vigilanza cui il prelievo è soggetto e gli organi incaricati della stessa, fermo restando quanto previsto dall'articolo 27, comma 2. I soggetti abilitati al prelievo in deroga vengono individuati dalle regioni, d'intesa con gli ambiti territoriali di caccia (ATC) ed i comprensori alpini.

3. Le deroghe di cui al comma 1 sono applicate per periodi determinati, sentito l'Istituto nazionale per la fauna selvatica (INFS), o gli istituti riconosciuti a livello regionale, e non possono avere comunque ad oggetto specie la cui consistenza numerica sia in grave diminuzione.

4. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per gli affari regionali, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, previa delibera del Consiglio dei Ministri, può annullare, dopo aver diffidato la regione interessata, i provvedimenti di deroga da questa posti in essere in violazione delle disposizioni della presente legge e della direttiva 79/409/CEE.

5. Entro il 30 giugno di ogni anno, ciascuna regione trasmette al Presidente del Consiglio dei Ministri, ovvero al Ministro per gli affari regionali ove nominato, al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, al Ministro delle politiche agricole e forestali, al Ministro per le politiche comunitarie, nonché all'Istituto nazionale per la fauna selvatica (INFS), una relazione sull'attuazione delle deroghe di cui al pre-

sente articolo; detta relazione è altresì trasmessa alle competenti Commissioni parlamentari. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio trasmette annualmente alla Commissione europea la relazione di cui all'articolo 9, paragrafo 3, della direttiva 79/409/CEE.».

NOTA ALL'ART. 3

Comma 3

1) Il testo dell'articolo 10, della legge regionale 15 febbraio 1994, n. 8 (che concerne **Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria**) è il seguente:

«Art. 10 – Consultazione sugli atti della Regione e delle Province

1. La Regione consulta tutte le associazioni professionali agricole, le associazioni venatorie, le associazioni di protezione ambientale regionali riconosciute e l'Ente nazionale cinofili italiani (E.N.C.I.) ed acquisisce il parere dell'I.N.F.S. su tutti i principali atti di programmazione. Per la elaborazione delle norme, delle direttive e dei programmi faunistico-venatori la Regione, ove necessario, si avvale di gruppi di lavoro tecnico-scientifico finalizzati.

2. La Provincia, per l'espletamento delle proprie funzioni, provvede ad istituire una Commissione consultiva, espressione di tutte le associazioni professionali agricole, le associazioni venatorie, le associazioni di protezione ambientale riconosciute ed operanti sul territorio e dell'E.N.C.I.».

NOTE ALL'ART. 4

Comma 1

1) Il testo dell'articolo 27 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (che concerne **Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio**) è il seguente:

«Art. 27 – Vigilanza venatoria

1. La vigilanza sulla applicazione della presente legge e delle leggi regionali è affidata:

- agli agenti dipendenti degli enti locali delegati dalle regioni. A tali agenti è riconosciuta, ai sensi della legislazione vigente, la qualifica di agenti di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza. Detti agenti possono portare durante il servizio e per i compiti di istituto le armi da caccia di cui all'articolo 13 nonché armi con proiettili a narcotico. Le armi di cui sopra sono portate e detenute in conformità al regolamento di cui all'articolo 5, comma 5, della legge 7 marzo 1986, n. 65;
- alle guardie volontarie delle associazioni venatorie, agricole e di protezione ambientale ambientale presenti nel Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale e a quelle delle associazioni di protezione ambientale riconosciute dal Ministero dell'ambiente, alle quali sia riconosciuta la qualifica di guardia giurata ai sensi del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.

2. La vigilanza di cui al comma 1 è, altresì, affidata agli ufficiali, sottufficiali e guardie del Corpo forestale dello Stato, alle guardie addette a parchi nazionali e regionali, agli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria, alle guardie giurate comunali, forestali e campestri ed alle guardie private riconosciute ai sensi del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza; è affidata altresì alle guardie ecologiche e zoofile riconosciute da leggi regionali.

3. Gli agenti svolgono le proprie funzioni, di norma, dell'ambito della circoscrizione territoriale di competenza.

4. La qualifica di guardia volontaria può essere concessa, a norma del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, a cittadini in possesso di un attestato di idoneità rilasciato dalle regioni previo superamento di apposito esame. Le regioni disciplinano la composizione delle commissioni preposte a tale esame garantendo in esse la presenza tra loro paritaria di rappresentanti di associazioni venatorie, agricole ed ambientaliste.

5. Agli agenti di cui ai commi 1 e 2 con compiti di vigilanza è vietato l'esercizio venatorio nell'ambito del territorio in cui esercitano le funzioni. Alle guardie venatorie volontarie è vietato l'esercizio venatorio durante l'esercizio delle loro funzioni.

6. I corsi di preparazione e di aggiornamento delle guardie per lo svolgimento delle funzioni di vigilanza sull'esercizio venatorio, sulla tutela dell'ambiente e della fauna e sulla salvaguardia delle produzioni agricole, possono essere organizzati anche dalle associazioni di cui al comma 1, lettera b), sotto il controllo della regione.

7. Le province coordinano l'attività delle guardie volontarie delle associazioni agricole, venatorie ed ambientaliste.

8. Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, d'intesa con il Ministro dell'ambiente, garantisce il coordinamento in ordine alle attività delle associazioni di cui al comma 1, lettera b), rivolte alla preparazione, aggiornamento ed utilizzazione delle guardie volontarie.

9. I cittadini in possesso, a norma del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, della qualifica di guardia venatoria volontaria alla data di entrata in vigore della presente legge, non necessitano dell'attestato di idoneità di cui al comma 4.».

2) Il testo dell'articolo 58 della legge regionale 15 febbraio 1994, n. 8 (che concerne **Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria**) è il seguente:

«Art. 58 – Vigilanza venatoria d'istituto e volontaria

1. La vigilanza per la protezione della fauna selvatica, la repressione della caccia e della pesca di frodo, la salvaguardia della flora e la tutela dell'ambiente sono esercitate dalla Provincia ai sensi degli articoli 27, 28 e 29 della legge statale.

2. Alla Provincia competono in particolare:

- le funzioni di vigilanza derivanti dall'applicazione della presente legge e dall'attuazione del piano faunistico-venatorio provinciale e le attività di formazione e di impiego del personale d'istituto e volontario necessario allo svolgimento di tali funzioni;
- la nomina delle Commissioni, lo svolgimento degli esami e il rilascio degli attestati di idoneità ai cittadini che aspirano alla qualifica di guardia venatoria;
- il controllo sui corsi gestiti dalle organizzazioni professionali agricole, dalle associazioni venatorie e dalle associazioni di protezione ambientale per la preparazione dei volontari da impegnare nel controllo dell'esercizio venatorio, nella salvaguardia delle produzioni agricole e nella tutela dell'ambiente e della fauna.

3. La Provincia può richiedere all'autorità di pubblica sicurezza la qualifica di guardia giurata per i cittadini che, avendo i requisiti di legge, diano sicuro affida-

mento di preparazione tecnica e siano disposti ad offrire la loro opera volontariamente e gratuitamente per conto del suddetto ente per le funzioni di cui agli artt. 99 e 100 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, oppure per servizi di vigilanza integrativa di quella d'istituto. La Provincia può altresì avvalersi, ai sensi dell'art. 27 della legge statale, dei raggruppamenti delle guardie ecologiche volontarie attraverso le convenzioni di cui all'art. 9 della L.R. 3 luglio 1989, n. 23, concernente la disciplina del Servizio volontario di vigilanza ecologica.

4. Entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale stabilisce, con propria direttiva, le modalità di svolgimento degli esami per il rilascio della qualifica di guardia volontaria, la composizione delle Commissioni di esame e le modalità per l'esercizio del controllo previsto dalla lett. c) del comma 2. Entro la stessa data, la Giunta regionale approva e pubblica i programmi di esame per la qualifica di guardia venatoria volontaria e per l'aggiornamento delle guardie dipendenti dagli enti locali e delle guardie volontarie già riconosciute.».

3) Il testo dell'articolo 59 della legge regionale 15 febbraio 1994, n. 8 (che concerne **Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria**) è il seguente:

«Art. 59 – Coordinamento dei Servizi di vigilanza

1. La Provincia e i Comitati direttivi degli ambiti territoriali per la caccia programmati predispongono appropriate forme di vigilanza per assicurare comportamenti dei cacciatori rispettosi dei beni e delle attività esercitate sui terreni agricoli.

2. La Provincia coordina l'attività di vigilanza faunistico-venatoria e ittica svolta dal personale degli A.T.C. e dei parchi in collaborazione con i rispettivi enti di gestione, delle organizzazioni professionali agricole, delle associazioni venatorie, piscatorie e naturalistiche, dei raggruppamenti delle guardie ecologiche volontarie, delle aziende faunistico-venatorie e agri-turistico-venatorie nonché delle aziende forestali al fine di ottenere il più razionale ed economico impiego degli addetti.

3. La Regione, con apposito regolamento, fissa criteri organizzativi omogenei sull'impiego delle guardie volontarie, per uniformarne l'espletamento dei relativi compiti.».

NOTE ALL'ART. 6

Comma 2

1) L'art 1 della legge regionale 12 luglio 2002, n. 15 (che concerne **Disciplina dell'esercizio delle deroghe previste dalla Direttiva 79/409/CEE. Modifiche alla legge regionale 15 febbraio 1994, n. 8**) Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria) è il seguente:

«Art. 1 – Finalità

1. In considerazione dell'accertata necessità di prevenire gravi e ricorrenti danni alle colture agricole, della comprovata inesistenza di altre soluzioni soddisfacenti ed al fine di rafforzare la misura deterrente dei sistemi di dissuasione normalmente autorizzati, nella Regione Emilia-Romagna è consentito nel corso della stagione venatoria 2006-2007 il prelievo in deroga di esemplari appartenenti alle specie di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), della presente legge, ai sensi della direttiva 79/409/CEE del Consiglio del 2 aprile 1979 relativa alla conservazione degli uccelli selvatici e successive modifiche, articolo 9, comma 1, lettera a) e ai sensi della legge 3 ottobre 2002, n. 221 (Integrazioni alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di protezione della fauna selvatica e di prelievo venatorio, in attuazione dell'articolo 9 della direttiva 79/409/CEE), secondo le disposizioni della presente legge.

2) L'art. 2 della legge regionale 12 luglio 2002, n. 15 (che concerne **Disciplina dell'esercizio delle deroghe previste dalla Direttiva 79/409/CEE. Modifiche alla legge regionale 15 febbraio 1994, n. 8 Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria**) è il seguente:

«Art. 2 – Specie, mezzi, metodi, tempi e luoghi di prelievo

1. Il prelievo è consentito:

- nei confronti degli esemplari appartenenti alle seguenti specie: Sturno (*Sturnus vulgaris*), Tortora dal collare orientale (*Streptopelia decaocto*) e Cormorano (*Phalacrocorax carbo*);
- con i mezzi di cui alla legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), articolo 13, comma 1;
- ai cacciatori iscritti agli ambiti territoriali di caccia (ATC) della Regione Emilia-Romagna, ai residenti in Emilia-Romagna che esercitano la caccia in mobilità alla fauna migratoria, a coloro che esercitano la caccia in azienda faunistico-venatoria, nonché ai titolari di appostamento fisso con l'uso di richiami vivi;
- per un numero massimo giornaliero e stagionale per ciascun cacciatore, rispettivamente di venticinque e duecento capi di storni, di cinque e cinquanta capi di tortore e di cinque e trenta capi di cormorano;
- nelle giornate, negli orari e nelle forme consentite per l'esercizio venatorio: dal 1 settembre al 30 ottobre alla tortora, dal 1 settembre al 31 gennaio allo storno ed al cormorano; limitatamente a quest'ultima specie il prelievo dovrà essere circoscritto alle valli ed ai bacini destinati all'allevamento del pesce, nonché alle aree immediatamente circostanti. Inoltre per eventuali soggetti muniti di anello identificativo, per favorire lo studio sulla biologia e sulla migrazione, si prevede la trasmissione dei dati all'Istituto nazionale per la fauna selvatica (INFS);
- nelle sole province di Forlì-Cesena, Ravenna e Rimini è consentito il prelievo delle specie Passero (*Passer italiae*) e Passera mattugia (*Passer montanus*), dal 1 settembre al 10 ottobre, esclusivamente da appostamento fisso o temporaneo, limitatamente alle adiacenze delle coltivazioni sementicole, dei frutteti e dei vigneti, per un numero massimo giornaliero e stagionale per ciascun cacciatore rispettivamente di dieci e cinquanta capi.

2. Sono consentiti la detenzione e l'uso di stampi, anche in penna, e di richiami vivi provenienti da allevamenti autorizzati ai sensi delle vigenti direttive regionali in materia, appartenenti alla specie Sturno.».

3) L'art. 3 della legge regionale 12 luglio 2002, n. 15 (che concerne **Disciplina dell'esercizio delle deroghe previste dalla Direttiva 79/409/CEE. Modifiche alla legge regionale 15 febbraio 1994, n. 8 Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria**) è il seguente:

«Art. 3 – Controlli

1. La vigilanza sull'applicazione della presente legge è esercitata ai sensi degli articoli 58 e 59 della L.R. n. 8 del 1994 e successive modifiche.

2. I quantitativi di capi prelevati devono essere indicati, a cura dei cacciatori interessati, nell'apposito riepilogo previsto nel tesserino venatorio regionale, il quale dovrà essere inviato alla Provincia di residenza entro il 28 febbraio di ogni anno. Le province elaborano detta documentazione ed entro il 30 aprile la trasmettono alla Regione, che provvede a predisporre la relazione finale di applicazione della pre-

sente legge per i competenti organi statali e l'Istituto nazionale per la fauna selvatica (I.N.F.S.), nonché ai fini dei controlli previsti dalla Direttiva 79/409/CEE.».

4) L'art. 4 della legge regionale 12 luglio 2002, n. 15 (che concerne **Disciplina dell'esercizio delle deroghe previste dalla Direttiva 79/409/CEE. Modifiche alla legge regionale 15 febbraio 1994, n. 8 Disposizioni per la protezione della**

fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria) è il seguente:

«Art. 4 – Sospensione del prelievo

1. La Giunta regionale, su richiesta dell'I.N.F.S., può sospendere il prelievo qualora siano accertate gravi diminuzioni della consistenza numerica delle specie.».

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 6 marzo 2007, n. 4

ADEGUAMENTI NORMATIVI IN MATERIA AMBIENTALE. MODIFICHE A LEGGI REGIONALI

L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE PROMULGA

la seguente legge:

INDICE

CAPO I – Disposizioni in materia di inquinamento acustico

Art. 1 – Prima attuazione del decreto legislativo n. 194 del 2005

CAPO II – Disposizioni in materia di demanio idrico

Art. 2 – Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano

Art. 3 – Disposizioni in materia di concessioni di demanio idrico

Art. 4 – Parere per gli scarichi nei canali di bonifica

Art. 5 – Disposizioni in materia di reti fognarie separate e acque di prima pioggia

CAPO III – Disposizioni in materia di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue derivanti da aziende agricole e piccole aziende agro-alimentari

Art. 6 – Finalità e contenuti

Art. 7 – Autorità competente e funzioni amministrative

Art. 8 – Disciplina dell'utilizzazione agronomica

Art. 9 – Controlli

Art. 10 – Adeguamento delle norme regolamentari locali

Art. 11 – Sospensione dell'attività di utilizzazione agronomica

Art. 12 – Sanzioni pecuniarie

Art. 13 – Norme transitorie e finali

Art. 14 – Abrogazione di norme

CAPO IV – Modificazioni di leggi regionali

Art. 15 – Integrazione alla legge regionale n. 30 del 2000

Art. 16 – Integrazione alla legge regionale n. 30 del 2000

Art. 17 – Modifica all'articolo 4 della legge regionale n. 30 del 2000

Art. 18 – Integrazione alla legge regionale n. 30 del 2000

Art. 19 – Modifica all'articolo 8 della legge regionale n. 30 del 2000

Art. 20 – Sostituzione dell'articolo 9 della legge regionale n. 30 del 2000

Art. 21 – Sostituzione dell'articolo 11 della legge regionale n. 30 del 2000

Art. 22 – Modifica all'articolo 12 della legge regionale n. 30 del 2000

Art. 23 – Modifica all'articolo 2 della legge regionale n. 26 del 2003

Art. 24 – Modifiche all'articolo 3 della legge regionale n. 26 del 2003

Art. 25 – Modifiche all'articolo 4 della legge regionale n. 26 del 2003

Art. 26 – Modifiche all'articolo 5 della legge regionale n. 26 del 2003

Art. 27 – Modifiche all'articolo 6 della legge regionale n. 26 del 2003

Art. 28 – Sostituzione dell'articolo 10 della legge regionale n. 26 del 2003

Art. 29 – Modifica all'articolo 12 della legge regionale n. 26 del 2003

Art. 30 – Modifica all'articolo 13 della legge regionale n. 26 del 2003

Art. 31 – Modifica all'articolo 14 della legge regionale n. 26 del 2003

Art. 32 – Modifica all'articolo 15 della legge regionale n. 26 del 2003

Art. 33 – Modifica all'articolo 22 della legge regionale n. 7 del 2004

Art. 34 – Modifica all'articolo 51 della legge regionale n. 6 del 2005

Art. 35 – Modifica all'articolo 60 della legge regionale n. 6 del 2005

Art. 36 – Modifica all'articolo 6 della legge regionale n. 17 del 2002

CAPO I

Disposizioni in materia di inquinamento acustico

Art. 1

Prima attuazione del decreto legislativo n. 194 del 2005

1. Con deliberazione della Giunta regionale sono individuati l'Autorità di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a) e gli agglomerati di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 194 (Attuazione della direttiva 2002/49/CE relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale).

2. Per i soggetti sottoposti all'applicazione degli articoli 3 e 4 del decreto legislativo n. 194 del 2005, non trovano applicazione gli articoli 5 e 8, comma 1, della legge regionale 9 maggio 2001, n. 15 (Disposizioni in materia di inquinamento acustico).

CAPO II

Disposizioni in materia di demanio idrico

Art. 2

Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano

1. Ai sensi dell'articolo 94 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), la Regione adotta una direttiva con cui stabilisce i principi e le

linee guida per l'individuazione e la delimitazione delle aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano, erogate a terzi mediante impianto di acquedotto che riveste carattere di pubblico interesse.

2. Le Province, su proposta delle Agenzie d'ambito territoriali ottimali di cui all'articolo 3 della legge regionale 6 settembre 1999, n. 25 (Delimitazione degli ambiti territoriali ottimali e disciplina delle forme di cooperazione tra gli enti locali per l'organizzazione del servizio idrico integrato e del servizio di gestione dei rifiuti urbani), individuano e delimitano le aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano in coerenza con la disciplina di cui al comma 1.

Art. 3

Disposizioni in materia di concessioni di demanio idrico

1. La concessione di acqua può essere rivista con prescrizioni o limitazioni temporali o quantitative in qualunque momento per sopravvenute ragioni di pubblico interesse. La concessione può essere altresì rivista in caso di realizzazione di reti di adduzione e distribuzione e di sistemi di ricarica artificiale della falda acquifera finalizzate all'impiego della risorsa idrica in coerenza con gli obiettivi della programmazione regionale qualora la risorsa veicolata dalle suddette reti e sistemi di ricarica garantisca, quantitativamente e qualitativamente, l'uso specifico e comunque al verificarsi degli eventi che ne avrebbero determinato il diniego. In tali casi la revisione non dà luogo ad indennizzo. La Regione, nell'ambito dei propri strumenti regolamentari, sentita l'Autorità di bacino territorialmente competente e le Province, individua le aree soggette alle prescrizioni o alle limitazioni temporali o quantitative di cui al presente comma, nonché i criteri per la loro applicazione. Tali criteri tengono conto degli eventuali disagi arrecati in capo ai concessionari a seguito della rivisitazione della concessione in essere.

2. Fatta eccezione per l'uso industriale e per l'uso idroelettrico/forza motrice, il canone è determinato sulla base della portata massima assentita nell'unità di tempo, espressa in litri al secondo o moduli (100 l/s). Qualora la concessione preveda volumi variabili di prelievo il canone è calcolato sulla portata massima assentita, a meno che il prelievo effettivamente effettuato risulti da apposito misuratore. E' ammissibile l'assoggettamento alla procedura di cui all'articolo 36 del regolamento regionale 20 dicembre 2001, n. 41 (Regolamento per la disciplina del procedimento di concessione di acqua pubblica) anche dei prelievi da acque superficiali destinati ad uso domestico ed irriguo che non superano il volume complessivo di 3000 metri cubi all'anno, qualora non sia possibile determinare con certezza la portata massima derivata per le particolari caratteristiche delle opere di prelievo.

3. Al fine di garantire l'equilibrio del bilancio idrico, la Regione adotta un regolamento per la disciplina dei prelievi di acqua pubblica ad uso domestico.

4. Fermo restando quanto riportato all'articolo 42, comma 1, del regolamento regionale n. 41 del 2001, l'acqua pubblica destinata ad uso consumo umano, erogata a terzi mediante il servizio idrico integrato di cui al decreto legislativo n. 152 del 2006 e alla legge regionale n. 25 del 1999, e utilizzata in territori diversi da quelli in cui l'opera di presa è collocata, è concessa all'Agenzia d'Ambito in cui avviene l'uso prevalente.

5. Ai prelievi e alle perforazioni da effettuarsi nell'ambito delle procedure di bonifica dei siti inquinati non si applica la disciplina di cui al regolamento regionale n. 41 del 2001. Il progetto di bonifica che prevede un prelievo di risorsa idrica deve contenere le valutazioni in ordine al rischio indotto dal prelievo, all'impatto sull'acquifero, e motivare le scelte relative. Dell'approvazione di tale progetto è data notizia alla struttura regionale territorialmente competente per materia.

6. Il termine di cui all'articolo 3, comma 1 del regolamento regionale 29 dicembre 2005, n. 4 (Disposizioni transitorie per la gestione dei prelievi d'acqua nelle more dell'approvazione ed attuazione del piano di tutela delle acque) è prorogato al 31 dicembre 2007 ultimo termine utile ai fini del rispetto dell'obiettivo di cui all'articolo 77, comma 3 del decreto legislativo n. 152 del 2006.

7. Le concessioni di acqua pubblica sono disciplinate, oltre che nella presente legge, nel regolamento regionale n. 41 del 2001. Eventuali modificazioni alla disciplina dei commi 2 e 4 sono disposte con regolamento.

8. I soggetti titolari di più di rapporti concessori relativi al demanio idrico, previo accordo con la Regione in merito alle modalità procedurali, possono versare tutti i canoni concessori relativi ad ogni annualità successiva alla prima in un'unica soluzione entro la scadenza fissata per ciascun anno.

9. I soggetti esercenti pubblici servizi devono comunicare alla Regione dati georeferiti in formato vettoriale relativi alle reti e alle linee che interessano il demanio idrico. In caso di mancata ottemperanza da parte dei soggetti esercenti il servizio alle richieste di dati ovvero nel caso in cui i dati siano parziali o non veritieri sono applicate sanzioni amministrative pecuniarie non inferiori nel minimo a euro 20.000,00 e non superiori nel massimo a euro 200.000,00; in caso di reiterazione delle violazioni la Regione ha facoltà, qualora ciò non comprometta la fruibilità del servizio da parte degli utenti, di dichiarare la sospensione o la decadenza delle concessioni in essere.

10. In via transitoria in attesa del completamento del processo di ricognizione delle interferenze tra le reti e gli impianti ed i corpi idrici, previo accordo con la Regione, si può procedere alla determinazione del numero e della tipologia delle interferenze applicando un criterio statistico, elaborato su un campione significativo di territorio, cui commisurare il canone complessivo annuo da corrispondere da parte dei soggetti esercenti pubblici servizi. L'aggiornamento del canone è effettuato sulla base delle variazioni delle reti e degli impianti presenti sui territori campione. Sino alla determinazione del canone con le regole di cui al presente comma il medesimo è versato sulla base di quelle fissate in via ordinaria.

Art. 4

Parere per gli scarichi nei canali di bonifica

1. Gli Enti locali, competenti in materia di autorizzazione, acquisiscono il parere del Consorzio di bonifica ai fini della compatibilità idraulica ed irrigua qualora lo scarico avvenga in canali di bonifica. Il Consorzio di bonifica esprime il proprio parere entro trenta giorni dalla richiesta dell'Ente locale durante i quali il termine del procedimento resta sospeso.

2. Il parere sulla compatibilità irrigua viene rilasciato sui nuovi scarichi sulla base delle linee guida di cui al comma 6.

3. L'autorizzazione allo scarico in canali ad esclusivo uso irriguo è rilasciata ai sensi dell'articolo 6 del decreto ministeriale 12 giugno 2003, n. 185 (Regolamento recante norme tecniche per il riutilizzo delle acque reflue in attuazione dell'articolo 26, comma 2, del Decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152).

4. L'autorizzazione allo scarico in canali promiscui è altresì rilasciata ai sensi dell'articolo 6 del decreto ministeriale n. 185 del 2003 per gli scarichi degli impianti di depurazione di acque reflue urbane inclusi dalla Regione nell'elenco previsto dall'articolo 5 del medesimo decreto e dalle Agenzie d'ambito territoriali ottimali, di cui all'articolo 3 della legge regionale n. 25 del 1999, nell'ambito dei loro piani di riutilizzo delle acque reflue trattate previsti dal Piano di Tutela delle Acque di cui alla deliberazione dell'Assemblea Legislativa n. 40 del 21 dicembre 2005.

5. In tutti gli altri casi di scarico in canali di bonifica promiscui l'autorizzazione allo scarico è rilasciata ai sensi dell'articolo 105 del decreto legislativo n. 152 del 2006 a condizione che sia assicurata la compatibilità con la successiva utilizzazione irrigua delle acque fluenti nei canali di bonifica, in conformità a quanto stabilito dalle linee guida di cui al comma 6.

6. La Regione, sentiti i Consorzi di bonifica, definisce le linee guida per il monitoraggio e per il mantenimento degli standard di qualità dell'acqua ad uso irriguo necessari a garantire la salubrità e la sicurezza delle colture e degli alimenti.

Art. 5

Disposizioni in materia di reti fognarie separate e acque di prima pioggia

1. Al fine di conseguire maggiori convenienze economiche e gestionali, la gestione dei sistemi di fognature separate, delle canalizzazioni e degli impianti per la raccolta e il convogliamento delle acque meteoriche di dilavamento delle superfici impermeabili non avviate a depurazione, qualora effettuata dal soggetto gestore del servizio idrico integrato ovvero direttamente dall'Ente locale, nonché la gestione dei sistemi di raccolta e depurazione delle prime acque di pioggia è ricompresa nella convenzione tipo di cui all'articolo 10, comma 3, della legge regionale n. 25 del 1999. I relativi costi vengono computati nella tariffa di riferimento media del segmento di fognatura e depurazione, ai sensi del decreto del Presidente della Giunta regionale 13 marzo 2006, n. 49 (Approvazione del metodo tariffario per la regolazione e la determinazione della tariffa del Servizio idrico integrato in Emilia-Romagna), a decorrere dalla prima revisione tariffaria periodica successiva all'1 dicembre 2007. Sono altresì ricomprese nella convenzione del servizio idrico integrato anche le nuove realizzazioni previste nel piano di ambito di cui all'articolo 12 della legge regionale n. 25 del 1999.

2. I costi di gestione delle acque meteoriche di dilavamento comprendono i costi operativi, gli ammortamenti e la remunerazione del capitale investito per la gestione delle infrastrutture esistenti e per la loro manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché i costi di realizzazione delle vasche di prima pioggia al servizio delle reti previsti dal Piano di indirizzo di cui alla deliberazione della Giunta regionale 14 febbraio 2005, n. 286 (Direttiva concernente indirizzi per la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne (articolo 39, decreto legi-

slativo 11 maggio 1999, n. 152)). Sono esclusi dal calcolo della tariffa del servizio idrico integrato i costi relativi alla realizzazione di altre nuove infrastrutture. Gli oneri per la realizzazione delle medesime infrastrutture sono a carico dell'Ente locale ai sensi dell'articolo 157 del decreto legislativo n. 152 del 2006.

3. Nelle more dell'entrata in vigore del metodo tariffario di cui al comma 1, le Agenzie d'ambito per i servizi pubblici di cui all'articolo 3 della legge regionale n. 25 del 1999 possono includere nella tariffa del servizio idrico integrato, determinata ai sensi del decreto ministeriale 1 agosto 1996 (Metodo normalizzato per la definizione delle componenti di costo e la determinazione della tariffa di riferimento del servizio idrico integrato) i costi relativi alla gestione di cui al medesimo comma 1 nel limite di incremento del due per cento della tariffa prevista nel piano di ambito.

CAPO III

Disposizioni in materia di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue derivanti da aziende agricole e piccole aziende agro-alimentari

Art. 6

Finalità e contenuti

1. Ai sensi dell'articolo 112 del decreto legislativo n. 152 del 2006 il presente Capo disciplina:

- a) l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari, sulla base di quanto previsto dalla legge 11 novembre 1996, n. 574 (Nuove norme in materia di utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione e di scarichi dei frantoi oleari), nonché delle acque reflue provenienti dalle aziende di cui all'articolo 101, comma 7, lettere a), b) e c) del decreto legislativo n. 152 del 2006, e da piccole aziende agroalimentari, così come individuate dal decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 7 aprile 2006 (Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, di cui all'articolo 38 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152);
- b) le procedure amministrative della comunicazione da presentarsi all'Autorità competente da parte del legale rappresentante dell'azienda che effettua le attività di utilizzazione agronomica di cui alla lettera a) nonché i casi di esenzione dalla medesima.

2. Sono fatte salve le disposizioni di cui al decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59 (Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento) in materia di riduzione integrata dell'inquinamento per gli allevamenti intensivi indicati nell'Allegato 1 del medesimo decreto.

Art. 7

Autorità competente e funzioni amministrative

1. Spettano alla Provincia, quale Autorità competente, le funzioni amministrative connesse all'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue provenienti da aziende agricole e piccole aziende agro-alimentari. Restano ferme le funzioni amministrative in capo ai Comuni per l'utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione residue dalla lavorazione delle olive.

Art. 8

Disciplina dell'utilizzazione agronomica

1. Le disposizioni inerenti l'utilizzazione agronomica degli effluenti e delle acque reflue provenienti da aziende agricole e piccole aziende agro-alimentari di allevamento sono emanate con regolamento della Giunta regionale. Le specifiche norme tecniche sono stabilite con atto del competente direttore generale e pubblicate sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

2. Gli atti di cui al comma 1, relativamente all'utilizzo degli effluenti di allevamento, devono contenere:

- a) il Programma d'azione per le zone vulnerabili ai nitrati di origine agricola (ZVN) in coerenza con le misure e le indicazioni di cui all'Allegato 7/A – IV della parte terza del decreto legislativo n. 152 del 2006 con particolare riferimento alle norme, alle prescrizioni, ai divieti inerenti lo stoccaggio e l'utilizzo degli effluenti di allevamento, dei concimi e dei fertilizzanti azotati e degli ammendanti organici;
- b) i soggetti tenuti alla predisposizione dei piani di utilizzazione agronomica;
- c) la disciplina, le norme tecniche, le prescrizioni e i divieti nelle zone non vulnerabili e le relative pratiche agricole obbligatorie;
- d) la disciplina, i contenuti della comunicazione alla Provincia e della documentazione da conservare presso l'azienda che effettua l'utilizzazione agronomica, in particolare dei registri di utilizzazione, nonché dei casi di esonero della comunicazione;
- e) i controlli delle attività di utilizzazione, il programma di verifica dell'efficacia del Programma d'azione delle ZVN e il Programma di informazione e formazione professionale degli agricoltori;
- f) le disposizioni transitorie che consentono per le attività di utilizzazione esistenti il proseguimento di dette attività nonché il termine ultimo di entrata in vigore delle disposizioni emanate ai sensi della presente legge.

Art. 9

Controlli

1. La Provincia esercita le funzioni di controllo per l'applicazione delle disposizioni emanate ai sensi della presente legge avvalendosi delle strutture dell'Agenzia Regionale per la Prevenzione l'Ambiente (ARPA), sulla base di programmi annuali di controllo redatti ai sensi della legge regionale 19 aprile 1995, n. 44 (Riorganizzazione dei controlli ambientali e istituzione dell'Agenzia regionale per la prevenzione e l'ambiente (ARPA) dell'Emilia-Romagna).

2. I provvedimenti di cui all'articolo 8 individuano i criteri ed i tempi di predisposizione dei programmi di controllo in coerenza con quanto previsto dagli articoli 30 e 33 del decreto ministeriale 7 aprile 2006.

Art. 10

Adeguamento delle norme regolamentari locali

1. Le disposizioni concernenti l'utilizzazione agronomica emanate ai sensi della presente legge, sono vincolanti per gli Enti locali che sono tenuti ad adeguare gli atti e le norme regolamentari di loro competenza se ed in quanto in contrasto con le predette disposizioni. I medesimi Enti possono emanare discipline integrative delle norme regionali.

2. Gli Enti locali provvedono all'adeguamento degli atti e delle norme regolamentari di loro competenza entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge. Decorso il predetto termine le relative disposizioni cessano di avere efficacia.

Art. 11

Sospensione dell'attività di utilizzazione agronomica

1. In caso di inosservanza degli obblighi, delle norme tecniche e delle prescrizioni sull'utilizzazione agronomica previsti dalle disposizioni attuative della presente legge, la Provincia sospende l'attività di utilizzazione, diffidando l'interessato ad adeguarsi entro un termine non superiore a centottanta giorni; decorso inutilmente il termine assegnato, la stessa Provincia provvede a dichiarare il divieto di esercizio dell'attività.

2. Qualora non sussistano le condizioni per l'adeguamento agli obblighi ed alle prescrizioni di cui al comma 1, la Provincia provvede a dichiarare il divieto di esercizio dell'attività.

3. In caso di divieto di esercizio dell'attività di utilizzazione agronomica, la ripresa dell'attività è subordinata a nuova comunicazione secondo quanto previsto dall'articolo 8.

Art. 12

Sanzioni pecuniarie

1. Chiunque omette la tenuta dei registri di utilizzazione agronomica è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 258 ad euro 2.580.

2. Chiunque contravviene alle disposizioni sulle modalità di utilizzazione degli effluenti di allevamento e delle acque reflue delle aziende agricole e delle piccole aziende agroalimentari è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 516 ad euro 5.160.

3. Chiunque contravviene alle disposizioni sulle caratteristiche, le dimensioni e lo stato di manutenzione dei contenitori per lo stoccaggio degli effluenti di allevamento e delle acque reflue delle aziende agricole e delle piccole aziende agroalimentari è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.032 ad euro 10.320.

Art. 13

Norme transitorie e finali

1. È consentito il proseguimento delle attività di utilizzazione esistenti abilitate sulla base di atti emanati o prodotti in forza delle previgenti disposizioni in materia sino al termine indicato negli atti attuativi di cui all'articolo 8.

Art. 14

Abrogazione di norme

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogate le norme contrarie o incompatibili ed in particolare:

- a) la legge regionale 24 aprile 1995, n. 50 (Disciplina dello spandimento sul suolo dei liquami provenienti da insediamenti zootecnici e dello stoccaggio degli effluenti di allevamento);
- b) la legge regionale 3 luglio 1998, n. 21 (Modifiche alla legge regionale 24 aprile 1995 n. 50 "Disciplina dello spandimento sul suolo dei liquami provenienti da insediamenti zootecnici e dello stoccaggio degli effluenti di allevamento").

CAPO IV
Modificazioni di leggi regionali

Art. 15

Integrazione alla legge regionale n. 30 del 2000

1. Dopo l'articolo 2 della legge regionale 31 ottobre 2000, n. 30 (Norme per la tutela della salute e la salvaguardia dell'ambiente dall'inquinamento elettromagnetico) è inserito il seguente:

«Art. 2 bis
Nuove tecnologie

1. Con direttiva della Giunta regionale, rivolta agli Enti locali previo parere della competente commissione assembleare, sono individuate le procedure amministrative di rilascio di autorizzazioni di impianti a servizio di nuove tecnologie di trasmissione strumentali a quelle previste al comma 2 dell'articolo 1.».

Art. 16

Integrazione alla legge regionale n. 30 del 2000

1. Dopo l'articolo 2 bis della legge n. 30 del 2000 è aggiunto il seguente:

«Art. 2 ter
Impianti a bassa potenza

1. Gli apparati radioelettrici di reti di comunicazione elettronica con potenza complessiva al connettore d'antenna non superiore a 2 watt sono soggetti alla sola comunicazione al Comune ed all'ARPA quarantacinque giorni prima della loro installazione nonché alle disposizioni degli articoli 6 bis e 11 della presente legge.».

Art. 17

*Modifica all'articolo 4
della legge regionale n. 30 del 2000*

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 4 della legge regionale n. 30 del 2000 è inserito il seguente:

«2 bis. I divieti di cui ai commi 1 e 2 non trovano applicazione per gli impianti di collegamento punto - punto (ponti radio) e per gli apparati di ripetizione del segnale previsti all'articolo 27 della legge 3 maggio 2004, n. 112 (Norme di principio in materia di assetto del sistema radiotelevisivo e della RAI-Radiotelevisione italiana S.p.a., nonché delega al Governo per l'emanazione del testo unico della radiotelevisione).».

Art. 18

Integrazione alla legge regionale n. 30 del 2000

1. Dopo l'articolo 6 della legge regionale n. 30 del 2000 è inserito il seguente:

«Art. 6 bis
*Catasto degli impianti fissi
per l'emittenza radio e televisiva*

1. Nell'ambito del sistema informativo regionale ambientale (SIRA) e in coerenza con il catasto nazionale di cui alla legge 22 febbraio 2001, n. 36 (Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici) è istituito presso l'ARPA il Catasto degli impianti fissi per l'emittenza radio e televisiva.

2. A tal fine i gestori degli impianti di radiodiffusione

sonora e televisiva sono tenuti a presentare ad ARPA, entro 6 mesi dalla pubblicazione della presente legge, l'elenco degli impianti installati. Entro il medesimo termine i Comuni sono tenuti a comunicare all'ARPA gli atti autorizzativi rilasciati ai sensi degli articoli 6 e 7.».

Art. 19

*Modifica all'articolo 8
della legge regionale n. 30 del 2000*

1. Dopo il comma 9 ter dell'articolo 8 della legge regionale n. 30 del 2000 è aggiunto il seguente:

«9 quater. Qualora la modifica di un impianto già autorizzato non determini un incremento di campo elettrico, valutato in corrispondenza di edifici adibiti a permanenza non inferiore a quattro ore giornaliere, il gestore vi provvede, fermo restando il rispetto dei limiti previsti dalla normativa statale e delle prescrizioni contenute nel provvedimento di autorizzazione, previa comunicazione al Comune e all'ARPA. Entro dieci giorni dalla ricezione della comunicazione il Comune può chiedere che la modifica impiantistica sia soggetta al procedimento di autorizzazione.».

Art. 20

*Sostituzione dell'articolo 9
della legge regionale n. 30 del 2000*

1. L'articolo 9 della legge regionale n. 30 del 2000 è sostituito dal seguente:

«Art. 9
*Divieto di localizzazione degli impianti fissi
per telefonia mobile*

1. Le localizzazioni di nuovi impianti per la telefonia mobile sono vietate nelle aree destinate ad attrezzature sanitarie, assistenziali e scolastiche, nelle zone di parco classificate A e nelle riserve naturali ai sensi della legge regionale 17 febbraio 2005, n. 6 (Disciplina della formazione e della gestione del sistema regionale delle aree naturali protette e dei siti della Rete natura 2000).

2. La localizzazione di nuovi impianti in prossimità delle aree di cui al comma 1 avviene perseguendo obiettivi di qualità che minimizzano l'esposizione ai campi elettromagnetici in tali aree.

3. La localizzazione di nuovi impianti su edifici di valore storico - architettonico e monumentale assoggettati al vincolo diretto di cui alla parte seconda del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137) è consentita qualora dimostri tecnicamente la minimizzazione delle esposizioni e sia acquisito il parere preventivo favorevole della competente Soprintendenza ai Beni culturali e paesaggistici.

4. La localizzazione di nuovi impianti su edifici classificati di interesse storico - architettonico o di pregio storico - culturale e testimoniale in base alle previsioni degli strumenti urbanistici comunali, ai sensi dell'articolo A-9 dell'allegato alla legge regionale n. 20 del 2000, non compresi tra gli edifici di cui al comma 3, è consentita qualora dimostri tecnicamente la minimizzazione delle esposizioni e sia acquisito il parere preventivo, obbligatorio, della Commissione per la qualità architettonica e il paesaggio di cui all'articolo 3 della legge regionale n. 31 del 2002.».

Art. 21

*Sostituzione dell'articolo 11
della legge regionale n. 30 del 2000*

1. L'articolo 11 della legge regionale n. 30 del 2000 è sostituito dal seguente:

«Art. 11

Catasto degli impianti fissi di telefonia mobile

1. Nell'ambito del sistema informativo regionale ambientale (SIRA) e in coerenza con il catasto nazionale di cui alla legge n. 36 del 2001 è istituito presso l'ARPA il Catasto degli impianti fissi di telefonia mobile.

2. I gestori provvedono con cadenza semestrale a fornire ad Arpa i dati degli impianti autorizzati o per i quali sia intervenuta una modificazione soggetta a comunicazione ai sensi del comma 9 quater dell'articolo 8.».

Art. 22

*Modifica all'articolo 12
della legge regionale n. 30 del 2000*

1. All'articolo 12 della legge regionale n. 30 del 2000 prima del comma 1 è aggiunto il seguente:

«01. Per impianto mobile si intende un impianto la cui permanenza nel sito sia limitata nel tempo e che sia amovibile, cioè non dotato di opere che ne pregiudichino un'agevole rimozione, ad eccezione di quelle connesse alla sicurezza.».

Art. 23

*Modifica all'articolo 2
della legge regionale n. 26 del 2003*

1. Alla fine della lettera b) del comma 2 dell'articolo 2 della legge regionale 17 dicembre 2003, n. 26 (Disposizioni in materia di pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose) prima del punto sono aggiunte le parole «e adempiere agli obblighi di cui all'articolo 18, comma 1, lett. c-bis del decreto legislativo n. 334 del 1999.».

Art. 24

*Modifiche all'articolo 3
della legge regionale n. 26 del 2003*

1. Al comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale n. 26 del 2003, dopo le parole «sostanze pericolose» sono aggiunte le seguenti: «relative agli stabilimenti soggetti agli articoli 6 e 7 del decreto legislativo n. 334 del 1999, già di competenza della Regione, ivi comprese quelle relative alla predisposizione del Piano di emergenza esterno di cui all'articolo 10 e quelle».

2. Al comma 3 dell'articolo 3 della legge regionale n. 26 del 2003 dopo le parole «del rapporto di sicurezza» è inserito il seguente periodo: «e quelle relative alla predisposizione dei Piani di emergenza esterni per gli stabilimenti di cui all'articolo 10, comma 2, lett. b)».

3. Dopo il comma 3 dell'articolo 3 della legge regionale n. 26 del 2003, è aggiunto il seguente:

«3bis. Per lo svolgimento delle funzioni relative agli stabilimenti soggetti agli articoli 6 e 7 del decreto legislativo n. 334 del 1999, ivi compresa la valutazione della scheda tecnica di cui all'articolo 6, la Provincia si avvale del Comitato di cui all'articolo 4. Per lo svolgimento delle funzioni relative agli stabilimenti soggetti all'articolo 8 del decreto legislativo n. 334 del 1999, ivi compresa la

procedura di valutazione del rapporto di sicurezza, di cui all'articolo 21 del decreto legislativo n. 334 del 1999, la Provincia si avvale del Comitato di cui all'articolo 19 del decreto medesimo.».

Art. 25

*Modifiche all'articolo 4
della legge regionale n. 26 del 2003*

1. Al comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale n. 26 del 2003 il periodo «La Provincia per la procedura di valutazione del rapporto di sicurezza, di cui all'art. 21 del decreto legislativo n. 334 del 1999, si avvale di un Comitato tecnico di valutazione dei rischi costituito da:» è sostituito da: «Il Comitato tecnico di valutazione dei rischi è costituito da:».

2. Alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale n. 26 del 2003 la parola «Ispettore» è sostituita con la parola «Direttore».

3. Al comma 2 dell'articolo 4 della legge regionale n. 26 del 2003, le parole «mediante convenzione» sono soppresse.

Art. 26

*Modifiche all'articolo 5
della legge regionale n. 26 del 2003*

1. Al comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale n. 26 del 2003, le parole «acquisito il parere del Comitato di cui all'articolo 4» sono sostituite dalle seguenti: «acquisito il parere del competente Comitato di cui all'articolo 3, comma 3 bis.» e le parole «ivi compresa la valutazione della compatibilità dell'impianto» sono soppresse.

2. Alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale n. 26 del 2003, le parole «del rapporto di sicurezza» sono soppresse.

3. Alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale n. 26 del 2003, le parole «provvedimenti autorizzatori» sono sostituite da «permessi».

4. Al comma 2 dell'articolo 5 della legge regionale n. 26 del 2003, le parole «del rapporto di sicurezza» sono soppresse.

Art. 27

*Modifiche all'articolo 6
della legge regionale n. 26 del 2003*

1. Al comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale n. 26 del 2003, le parole «di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo n. 334 del 1999» sono sostituite dalle parole: «di cui all'articolo 6, del decreto legislativo n. 334 del 1999, qualora non assoggettato alle disposizioni di cui all'articolo 8,».

2. Dopo il comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale n. 26 del 2003 è inserito il seguente comma:

«1bis. Per gli stabilimenti di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 334 del 1999, il gestore invia alla Provincia e al Comitato di cui al comma 3 bis dell'articolo 3 il rapporto di sicurezza per la relativa valutazione.».

Art. 28

*Sostituzione dell'articolo 10
della legge regionale n. 26 del 2003*

1. L'articolo 10 della legge regionale n. 26 del 2003 è sostituito dal seguente:

«Art. 10
Piani di emergenza

1. Per gli stabilimenti di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo n. 334 del 1999, il gestore predispone un piano di emergenza interno (PEI) con le finalità, i contenuti e le modalità di cui all'articolo 11 del medesimo decreto.

2. La Provincia, sentita l'ARPA, l'Azienda Unità sanitaria locale ed il Comando provinciale dei Vigili del Fuoco competenti, per territorio, d'intesa con il Prefetto e i Comuni interessati, al fine di limitare gli effetti dannosi derivanti da incidenti rilevanti, predispone appositi piani d'emergenza esterni:

- a) per gli stabilimenti soggetti agli articoli 6 e 7 del decreto legislativo n. 334 del 1999 sulla base delle informazioni fornite dal gestore ai sensi degli articoli 6 e 12, comma 2, del medesimo decreto, nonché delle conclusioni della valutazione della scheda tecnica entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge per gli stabilimenti già esistenti ovvero entro ventiquattro mesi dalla data di notifica dello stabilimento per quelli nuovi;
 - b) per gli stabilimenti soggetti all'articolo 8 del decreto legislativo n. 334 del 1999 sulla base delle informazioni fornite dal gestore ai sensi dell'articolo 11, comma 4 e dell'articolo 12, comma 2, del medesimo decreto, nonché delle conclusioni dell'istruttoria tecnica, ove disponibili. Tale adempimento deve essere effettuato entro ventiquattro mesi dalla data di notifica dello stabilimento a decorrere dal perfezionamento della procedura di cui all'articolo 72, comma 3, del decreto legislativo n. 112 del 1998.
3. I piani di cui al comma 2 devono essere redatti sulla base delle indicazioni di cui all'articolo 20 comma 4 del decreto legislativo n. 334 del 1999. Detti piani sono parte integrante dei Piani di Protezione civile Provinciali.».

Art. 29
*Modifica all'articolo 12
della legge regionale n. 26 del 2003*

1. Al comma 5 dell'articolo 12 della legge regionale n. 26 del 2003, le parole: «Comitato tecnico di valutazione dei rischi, di cui all'articolo 4 della presente legge o fino alla sua costituzione, al Comitato di cui all'articolo 21 del decreto legislativo n. 334 del 1999,» sono sostituite dalle seguenti «competente Comitato di cui al comma 3 bis dell'articolo 3 della presente legge».

Art. 30
*Modifica all'articolo 13
della legge regionale n. 26 del 2003*

1. Al comma 2 dell'articolo 13 della legge regionale n. 26 del 2003, le parole: «Comitato tecnico di valutazione dei rischi, di cui all'articolo 4 della presente legge o fino alla sua costituzione, al Comitato di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 334 del 1999» sono sostituite dalle seguenti «competente Comitato di cui al comma 3 bis dell'articolo 3 della presente legge».

Art. 31
*Modifica all'articolo 14
della legge regionale n. 26 del 2003*

1. Al comma 4 dell'articolo 14 della legge regionale n. 26 del 2003, le parole «all'articolo 15» sono sostituite dalle parole «all'articolo 18, comma 1, lettera c-bis)».

Art. 32
*Modifica all'articolo 15
della legge regionale n. 26 del 2003*

1. Al comma 2 dell'articolo 15 della legge regionale n. 26 del 2003, le parole «Comitato tecnico di valutazione dei rischi» sono sostituite dalle seguenti «competente Comitato di cui al comma 3 bis dell'articolo 3 della presente legge».

Art. 33
*Modifica all'articolo 22
della legge regionale n. 7 del 2004*

1. Il comma 2 dell'articolo 22 della legge regionale 14 aprile 2004, n. 7 (Disposizioni in materia ambientale. Modifiche ed integrazioni a leggi regionali) è sostituito dal seguente:

«2. Chi alla data del 21 febbraio 2001 aveva occupato senza regolare titolo anche con strutture a carattere precario aree del demanio idrico, può richiedere all'amministrazione regionale il rilascio della concessione presentando apposita istanza, ove non già giacente, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge. La concessione può essere rilasciata, a condizione che non si crei pregiudizio a regime idraulico e sia acquisito il parere favorevole dell'autorità preposta per le aree soggette a vincolo, solo previa regolarizzazione dei pagamenti per l'occupazione pregressa ed il pagamento della sanzione amministrativa qualora non fosse stata presentata domanda o comunque non fosse stato versato un corrispettivo equiparabile ad un canone. In caso di mancata richiesta o di diniego del titolo concessorio le eventuali strutture sono demolite a cura e spese di colui che ha abusivamente occupato l'area ovvero, una volta acquisite al demanio, date in concessione a seguito di procedura concorsuale. I Comuni e le Province entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge definiscono attraverso gli strumenti di pianificazione le condizioni per il mantenimento, la ristrutturazione o la rilocalizzazione di tali strutture.».

Art. 34
*Modifica all'articolo 51
della legge regionale n. 6 del 2005*

1. Il comma 1 dell'articolo 51 della legge regionale 17 febbraio 2005, n. 6 (Disciplina della formazione e della gestione del sistema regionale delle aree naturali protette e dei siti della Rete natura 2000) è sostituito dal seguente:

«1. Con l'atto istitutivo dei Paesaggi naturali e seminaturali protetti la Provincia ne assume la gestione ovvero la attribuisce ai Comuni o ad altre forme associative ai sensi della legge regionale n. 11 del 2001.».

Art. 35
*Modifica all'articolo 60
della legge regionale n. 6 del 2005*

1. Nella rubrica dell'articolo 60 della legge regionale n. 6 del 2005 sono aggiunte le parole «e dei siti della Rete natura 2000».

2. Al comma 2 dell'articolo 60 della legge regionale n. 6 del 2005 dopo la lettera e) è aggiunta la seguente:

«e bis) da euro 1.000,00 ad euro 10.000,00 per la mancata effettuazione della valutazione di incidenza ovvero per comportamenti difformi da quanto nella medesima previsto per gli habitat naturali e seminaturali e gli habitat di specie animali e vegetali protette ai sensi della direttiva n. 92/43/CEE;».

3. Al comma 6 dell'articolo 60 della legge regionale n. 6 del 2005 le parole «All'Ente di gestione dell'area protetta» sono sostituite dalle seguenti «Ai soggetti titolari delle funzioni previste dalla presente legge».

Art. 36
Modifica all'articolo 6
della legge regionale n. 17 del 2002

1. Il comma 4 dell'articolo 6 della legge regionale 1 agosto 2002, n. 17 (Interventi per la qualificazione delle stazioni invernali e del sistema sciistico della Regione Emilia-Romagna), è sostituito dal seguente:

«4. La Giunta regionale, ravvisata l'esigenza di investimenti urgenti e necessari al fine di garantire il corretto funzionamento delle stazioni sciistiche, può realizzare, d'intesa con le Province interessate, piani stralcio rivolti a specifiche categorie di interventi, in particolare per migliorare la sicurezza.».

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.

Bologna, 6 marzo 2007

VASCO ERRANI

LAVORI PREPARATORI

Progetti di legge, d'iniziativa:

- del consigliere Paolo Nanni; oggetto assembleare n. 1624 (VIII legislatura);
- della Giunta regionale: deliberazione n. 1672 del 27 novembre 2006; oggetto assembleare n. 2018 (VIII legislatura);
- pubblicati nel Supplemento speciale del Bollettino Ufficiale della Regione rispettivamente, nel n. 103 in data 31 agosto 2006, nel n. 123 in data 11 dicembre 2006;

- assegnati alla III Commissione assembleare permanente "Territorio Ambiente Mobilità" in sede referente.

Testo licenziato dalla Commissione referente con atto n. 1/2007 del 15 febbraio 2007, con relazione scritta del consigliere Mario Mazzotti, nominato dalla commissione in data 14 dicembre 2006;

- approvata dall'Assemblea Legislativa nella seduta pomeridiana del 1 marzo 2007, atto n. 35/2007.

AVVERTENZA - IL TESTO VIENE PUBBLICATO CON L'AGGIUNTA DELLE NOTE REDATTE DAL SERVIZIO AFFARI LEGISLATIVI E QUALITÀ DELLA NORMAZIONE AL SOLO SCOPO DI FACILITARNE LA LETTURA. (Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 466 del 17 settembre 1985)

NOTE

NOTE ALL'ART. 1

Comma 1

1) Il testo dell'art 3, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 194 (che concerne **"Attuazione della direttiva 2002/49/CEE relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale"**) è il seguente:

«Art. 3 – Mappatura acustica e mappe acustiche strategiche

1. Entro il 30 giugno 2007:

- a) l'autorità individuata dalla regione o dalla provincia autonoma elabora e trasmette alla regione o alla provincia autonoma competente le mappe acustiche strategiche, nonché i dati di cui all'allegato 6, relativi al precedente anno solare, degli agglomerati con più di 250.000 abitanti;

(omissis)».

2) Il testo dell'art. 2 comma 1, lettera a) del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 194 (che concerne **"Attuazione della direttiva 2002/49/CEE relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale"**) è il seguente:

«Art. 2 – Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si intende per:

- a) "agglomerato": area urbana, individuata dalla regione o provincia autonoma competente, costituita da uno o più centri abitati ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, contigui fra loro e la cui popolazione complessiva è superiore a 100.000 abitanti;

(omissis)».

Comma 2

3) Il testo dell'art. 3 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 194 (che concerne **"Attuazione della direttiva 2002/49/CEE relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale"**) è il seguente:

«Art. 3 – Mappatura acustica e mappe acustiche strategiche

1. Entro il 30 giugno 2007:

- a) l'autorità individuata dalla regione o dalla provincia autonoma elabora e trasmette alla regione o alla provincia autonoma competente le mappe acustiche strategiche, nonché i dati di cui all'allegato 6, relativi al precedente anno solare, degli agglomerati con più di 250.000 abitanti;
- b) le società e gli enti gestori di servizi pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture elaborano e trasmettono alla regione o alla provincia autonoma competente la mappatura acustica, nonché i dati di cui all'allegato 6, riferiti al precedente anno solare, degli assi stradali principali su cui transitano più di 6.000.000 di veicoli all'anno, degli assi ferroviari principali su cui transitano più di 60.000 convogli all'anno e degli aeroporti principali. Nel caso di infrastrutture principali che interessano più regioni gli stessi enti trasmettono la mappatura acustica ed i dati di cui all'allegato 6 relativi a dette infrastrutture al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio ed alle regioni o province autonome competenti.

2. Nel caso di servizi pubblici di trasporto e delle relative infrastrutture ricadenti negli agglomerati di cui al comma 1, lettera a), la mappatura acustica prevista al comma 1, lettera b), nonché i dati di cui all'allegato 6, sono trasmessi entro il 31 dicembre 2006 all'autorità individuata al comma 1, lettera a).

3. Entro il 30 giugno 2012:

- a) l'autorità individuata dalla regione o dalla provincia autonoma elabora e tra-

smette alla regione o alla provincia autonoma competente le mappe acustiche strategiche degli agglomerati, nonché i dati di cui all'allegato 6, riferiti al precedente anno solare;

- b) le società e gli enti gestori di servizi pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture elaborano e trasmettono alla regione o alla provincia autonoma competente la mappatura acustica, nonché i dati di cui all'allegato 6, riferiti al precedente anno solare, degli assi stradali e ferroviari principali. Nel caso di infrastrutture principali che interessano più regioni gli stessi enti trasmettono la mappatura acustica ed i dati di cui all'allegato 6 relativi a dette infrastrutture al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio ed alle regioni o province autonome competenti.

4. Nel caso di servizi pubblici di trasporto e delle relative infrastrutture ricadenti negli agglomerati di cui al comma 3, lettera a), la mappatura acustica prevista al comma 3, lettera b), nonché i dati di cui all'allegato 6, sono trasmessi entro il 31 dicembre 2011 all'autorità individuata al comma 3, lettera a).

5. Le mappe acustiche strategiche e la mappatura acustica di cui ai commi 1 e 3 sono elaborate in conformità ai requisiti minimi stabiliti all'allegato 4, nonché ai criteri stabiliti con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con i Ministeri della salute e delle infrastrutture e dei trasporti, sentita la Conferenza unificata, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, tenuto conto anche della normazione tecnica di settore.

6. Le mappe acustiche strategiche e la mappatura acustica di cui ai commi 1 e 3 sono riesaminate e, se necessario, rielaborate almeno ogni cinque anni dalla prima elaborazione.

7. La regione o la provincia autonoma competente o, in caso di infrastrutture principali che interessano più regioni, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio verifica che le mappe acustiche strategiche e la mappatura acustica di cui ai commi 1 e 3 soddisfino i requisiti stabiliti al comma 5.

8. Nelle zone che confinano con altri Stati membri dell'Unione europea il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, avvalendosi delle dotazioni umane e strumentali disponibili a legislazione vigente, coopera con le autorità competenti di detti Stati ai fini della mappa acustica strategica di cui al presente articolo.

9. All'attuazione del presente articolo si provvede con le risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.».

4) Il testo dell'art. 4 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 194 (che concerne **"Attuazione della direttiva 2002/49/CEE relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale"**) è il seguente:

«Art. 4 – Piani d'azione

1. Entro il 18 luglio 2008:

- a) l'autorità individuata dalla regione o dalla provincia autonoma, tenuto conto dei risultati delle mappe acustiche strategiche di cui all'articolo 3, elabora e trasmette alla regione od alla provincia autonoma competente i piani di azione e le sintesi di cui all'allegato 6 per gli agglomerati con più di 250.000 abitanti;
- b) le società e gli enti gestori dei servizi pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture, tenuto conto dei risultati della mappatura acustica di cui all'articolo 3, elaborano e trasmettono alla regione od alla provincia autonoma competente i piani di azione e le sintesi di cui all'allegato 6, per gli assi stradali principali su cui transitano più di 6.000.000 di veicoli all'anno, per gli assi ferroviari principali su cui transitano più di 60.000 convogli all'anno e per gli aeroporti principali. Nel caso di infrastrutture principali che interessano più regioni gli stessi enti trasmettono i piani d'azione e le sintesi di cui all'allegato 6 relativi a

dette infrastrutture al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio ed alle regioni o province autonome competenti.

2. Nel caso di servizi pubblici di trasporto e delle relative infrastrutture ricadenti negli agglomerati di cui al comma 1, lettera a), i piani d'azione previsti al comma 1, lettera b), nonché le sintesi di cui all'allegato 6, sono trasmessi entro il 18 gennaio 2008 all'autorità individuata al comma 1 lettera a).

3. Entro il 18 luglio 2013:

- a) l'autorità individuata dalla regione o dalla provincia autonoma, tenuto conto dei risultati delle mappe acustiche strategiche di cui all'articolo 3, elabora e trasmette alla regione od alla provincia autonoma competente i piani di azione e le sintesi di cui all'allegato 6 per gli agglomerati;
- b) le società e gli enti gestori dei servizi pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture, tenuto conto dei risultati della mappatura acustica di cui all'art. 3, elaborano e trasmettono alla regione od alla provincia autonoma competente i piani di azione e le sintesi di cui all'allegato 6, per gli assi stradali e ferroviari principali. Nel caso di infrastrutture principali che interessano più regioni gli stessi enti trasmettono i piani d'azione e le sintesi di cui all'allegato 6 relativi a dette infrastrutture al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio ed alle regioni o province autonome competenti.

4. Nel caso di servizi pubblici di trasporto e delle relative infrastrutture ricadenti negli agglomerati di cui al comma 3, lettera a), i piani d'azione previsti al comma 3, lettera b), nonché le sintesi di cui all'allegato 6, sono trasmessi entro il 18 gennaio 2013 all'autorità individuata al comma 3, lettera a).

5. I piani d'azione previsti ai commi 1 e 3 sono predisposti in conformità ai requisiti minimi stabiliti all'allegato 5, nonché ai criteri stabiliti con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con i Ministeri della salute e delle infrastrutture e dei trasporti, sentita la Conferenza unificata, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, tenuto conto anche della normazione tecnica di settore.

6. L'autorità individuata dalla regione o dalla provincia autonoma competente e le società e gli enti gestori di servizi pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture riesaminano e rielaborano i piani d'azione di cui ai commi 1 e 3 ogni cinque anni e, comunque, ogni qualvolta necessario e in caso di sviluppi sostanziali che si ripercuotono sulla situazione acustica esistente.

7. La regione o la provincia autonoma competente o, in caso di infrastrutture principali che interessano più regioni, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio verifica che i piani d'azione di cui ai commi 1 e 3 soddisfino i requisiti stabiliti al comma 5.

8. I piani d'azione previsti ai commi 1 e 3 recepiscono e aggiornano i piani di contenimento e di abbattimento del rumore prodotto per lo svolgimento dei servizi pubblici di trasporto, i piani comunali di risanamento acustico ed i piani regionali triennali di intervento per la bonifica dall'inquinamento acustico adottati ai sensi degli articoli 3, comma 1, lettera i), 10, comma 5, 7 e 4, comma 2, della legge 26 ottobre 1995, n. 447.

9. Restano ferme le disposizioni relative alle modalità, ai criteri ed ai termini per l'adozione dei piani di cui al comma 8 stabiliti dalla legge n. 447 del 1995 e dalla normativa vigente in materia adottate in attuazione della stessa legge n. 447 del 1995.

10. Nelle zone che confinano con altri Stati membri dell'Unione europea il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio coopera con le autorità competenti di detti Stati ai fini della elaborazione dei piani di azione di cui al presente articolo.

11. All'attuazione del presente articolo si provvede con le risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

5) Il testo dell'articolo 5, della legge regionale 9 maggio 2001, n. 15 (che concerne **"Disposizioni in materia di inquinamento acustico"**) è il seguente:

«Art. 5 – Piani comunali di risanamento acustico

1. I comuni adottano il Piano di risanamento acustico qualora:

- a) non sia possibile rispettare nella classificazione acustica il divieto di cui al comma 4 dell'art. 2, a causa di preesistenti destinazioni d'uso del territorio;
- b) si verifichi il superamento dei valori di attenzione previsti alla lettera g) del comma 1 dell'art. 2 della legge n. 447 del 1995.

2. Entro un anno dall'approvazione della classificazione acustica il Consiglio comunale approva il Piano di risanamento acustico sulla base di quanto previsto all'art. 7 della legge n. 447 del 1995 e dei criteri eventualmente dettati dalla Regione. Il Piano è corredato del parere espresso dall'A.R.P.A. secondo le modalità previste dall'art. 17 della L.R. n. 44 del 1995.

3. Fermo restando quanto previsto al comma 2, qualora gli organi competenti accertino il superamento dei valori di attenzione di cui alla lettera b) del comma 1, il Comune entro i successivi centottanta giorni approva o aggiorna il Piano di risanamento acustico.

4. Il Piano urbano del traffico di cui al DLgs 30 aprile 1992, n. 285 recante "Nuovo codice della strada" e gli strumenti urbanistici generali devono essere adeguati agli obiettivi ed ai contenuti del Piano comunale di risanamento acustico.

5. Il Piano di risanamento acustico è trasmesso a cura del Comune alla Provincia territorialmente interessata per gli adempimenti di cui all'art. 7.

6) Il testo dell'articolo 8, comma 1) della legge regionale 9 maggio 2001, n. 15 (che concerne **"Disposizioni in materia di inquinamento acustico"**) è il seguente:

«Art. 8 – Risanamento infrastrutture di trasporto

1. Per le finalità di cui al comma 5 dell'art. 10 della legge n. 447 del 1995 e in conformità al decreto del ministero dell'ambiente 29 novembre 2000 recante "Criteri per la predisposizione da parte delle società e degli enti gestori dei servizi pubblici di trasporto e delle relative infrastrutture, dei piani di interventi di contenimento e abbattimento del rumore" la Regione, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentita la Commissione consultiva competente, fissa, per le infrastrutture di tipo lineare di interesse regionale e locale, i criteri per la predisposizione dei piani e l'individuazione dei tempi e delle modalità utili al raggiungimento degli obiettivi di risanamento.

(omissis).».

NOTE ALL'ART. 2

Comma 1

1) Il testo dell'articolo 94 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (che concerne **"Norme in materia ambientale"**) è il seguente:

«Art. 94 – Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano

1. Su proposta delle Autorità d'ambito, le regioni, per mantenere e migliorare le caratteristiche qualitative delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano, erogate a terzi mediante impianto di acquedotto che riveste carattere di pubblico interesse, nonché per la tutela dello stato delle risorse, individuano le aree di salvaguardia distinte in zone di tutela assoluta e zone di rispetto, nonché, all'interno dei bacini imbriferi e delle aree di ricarica della falda, le zone di protezione.

2. Per gli approvvigionamenti diversi da quelli di cui al comma 1, le Autorità competenti impartiscono, caso per caso, le prescrizioni necessarie per la conservazione e la tutela della risorsa e per il controllo delle caratteristiche qualitative delle acque destinate al consumo umano.

3. La zona di tutela assoluta è costituita dall'area immediatamente circostante le captazioni o derivazioni: essa, in caso di acque sotterranee e, ove possibile, per le acque superficiali, deve avere un'estensione di almeno dieci metri di raggio dal punto di captazione, deve essere adeguatamente protetta e dev'essere adibita esclusivamente a opere di captazione o presa e ad infrastrutture di servizio.

4. La zona di rispetto è costituita dalla porzione di territorio circostante la zona di tutela assoluta da sottoporre a vincoli e destinazioni d'uso tali da tutelare qualitativamente e quantitativamente la risorsa idrica captata e può essere suddivisa in zona di rispetto ristretta e zona di rispetto allargata, in relazione alla tipologia dell'opera di presa o captazione e alla situazione locale di vulnerabilità e rischio della risorsa. In particolare, nella zona di rispetto sono vietati l'insediamento dei seguenti centri di pericolo e lo svolgimento delle seguenti attività:

- a) dispersione di fanghi e acque reflue, anche se depurati;
- b) accumulo di concimi chimici, fertilizzanti o pesticidi;
- c) spandimento di concimi chimici, fertilizzanti o pesticidi, salvo che l'impiego di tali sostanze sia effettuato sulla base delle indicazioni di uno specifico piano di utilizzazione che tenga conto della natura dei suoli, delle colture compatibili, delle tecniche agronomiche impiegate e della vulnerabilità delle risorse idriche;
- d) dispersione nel sottosuolo di acque meteoriche proveniente da piazzali e strade;
- e) aree cimiteriali;
- f) apertura di cave che possono essere in connessione con la falda;
- g) apertura di pozzi ad eccezione di quelli che estraggono acque destinate al consumo umano e di quelli finalizzati alla variazione dell'estrazione ed alla protezione delle caratteristiche quali-quantitative della risorsa idrica;
- h) gestione di rifiuti;
- i) stoccaggio di prodotti ovvero, sostanze chimiche pericolose e sostanze radioattive;
- l) centri di raccolta, demolizione e rottamazione di autoveicoli;
- m) pozzi perdenti;
- n) pascolo e stabulazione di bestiame che ecceda i 170 chilogrammi per ettaro di azoto presente negli effluenti, al netto delle perdite di stoccaggio e distribuzione. E comunque vietata la stabulazione di bestiame nella zona di rispetto ristretta.

5. Per gli insediamenti o le attività di cui al comma 4, preesistenti, ove possibile, e comunque ad eccezione delle aree cimiteriali, sono adottate le misure per il loro allontanamento; in ogni caso deve essere garantita la loro messa in sicurezza. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della parte terza del presente decreto le regioni e le province autonome disciplinano, all'interno delle zone di rispetto, le seguenti strutture o attività:

- a) fognature;
- b) edilizia residenziale e relative opere di urbanizzazione;
- c) opere viarie, ferroviarie e in genere infrastrutture di servizio;
- d) pratiche agronomiche e contenuti dei piani di utilizzazione di cui alla lettera c) del comma 4.

6. In assenza dell'individuazione da parte delle regioni o delle province autonome della zona di rispetto ai sensi del comma 1, la medesima ha un'estensione di 200 metri di raggio rispetto al punto di captazione o di derivazione.

7. Le zone di protezione devono essere delimitate secondo le indicazioni delle regioni o delle province autonome per assicurare la protezione del patrimonio idrico. In esse si possono adottare misure relative alla destinazione del territorio interessato, limitazioni e prescrizioni per gli insediamenti civili, produttivi, turistici, agro-forestali e zootecnici da inserirsi negli strumenti urbanistici comunali, provinciali, regionali, sia generali sia di settore.

8. Ai fini della protezione delle acque sotterranee, anche di quelle non ancora utilizzate per l'uso umano, le regioni e le province autonome individuano e disciplinano, all'interno delle zone di protezione, le seguenti aree:

- a) aree di ricarica della falda;
- b) emergenze naturali ed artificiali della falda;
- c) zone di riserva.

Comma 2)

2) Il testo dell'articolo 3 della legge regionale 6 settembre 1999, n. 25 (che concerne **"Delimitazione degli ambiti territoriali ottimali e disciplina delle forme di cooperazione tra gli enti locali per l'organizzazione del servizio idrico integrato e del servizio di gestione dei rifiuti urbani"**) è il seguente:

«Art. 3 – Forme di cooperazione

1. Le province e i comuni di ciascun ambito territoriale ottimale costituiscono, secondo le disposizioni della presente legge, una forma di cooperazione per la rappresentanza unitaria degli interessi degli Enti locali associati e per l'esercizio unitario di tutte le funzioni amministrative spettanti ai comuni relativamente ai servizi previsti al comma 1 dell'art. 1 mediante una delle seguenti forme:

- a) convenzione di cui all'art. 30 del DLgs n. 267 del 2000;
- b) consorzio di funzioni di cui all'art. 31 del DLgs n. 267 del 2000.

2. La forma di cooperazione esercita le funzioni ad essa spettanti ai sensi della presente legge come "Agenzia di ambito per i servizi pubblici" e ha personalità giuridica di diritto pubblico.

3. L'ordinamento e il funzionamento dell'Agenzia di ambito per i servizi pubblici sono stabiliti, nel rispetto delle vigenti norme sulle forme di cooperazione tra Enti locali, negli atti istitutivi della forma di cooperazione, in particolare ai sensi dell'articolo 30, comma 2 e dell'articolo 31, comma 3 del DLgs n. 267 del 2000. In ogni caso l'Agenzia di ambito deve avere un Presidente, un Direttore, un'Assemblea dei rappresentanti degli Enti locali.

3-bis. Sussiste incompatibilità fra le funzioni di presidente, direttore e membro del consiglio di amministrazione dell'Agenzia di ambito per i servizi pubblici e l'assunzione di cariche ed incarichi nei gestori del Servizio idrico integrato, del Servizio di gestione dei rifiuti urbani nonché degli altri Servizi eventualmente affidati ai sensi dell'articolo 5.

4. Le quote di partecipazione degli Enti locali nell'ambito della forma di coopera-

zione sono determinate per un decimo in ragione del loro numero e per nove decimi sulla base della popolazione residente in ciascun Comune quale risulta dall'ultimo censimento.

5. Gli atti di cui al comma 3 determinano la quota di partecipazione delle province che non può essere inferiore a quella derivante dal primo criterio previsto nel comma 4.

6. Gli atti di cui al comma 3 individuano le decisioni per le quali è richiesto l'assenso della maggioranza degli Enti locali partecipanti alla forma di cooperazione fra cui rientra necessariamente, l'elezione del Presidente dell'Agenzia.

7. Gli atti di cui al comma 3 regolano inoltre le modalità per il concreto passaggio, dai comuni alla forma di cooperazione, delle funzioni amministrative relative ai servizi pubblici oggetto della presente legge, prevedendo modalità atte a definire gli eventuali profili successori.».

NOTE ALL'ART. 3

Comma 2

1) Il testo dell'articolo 36 del Regolamento regionale 20 dicembre 2001 (che concerne **"Regolamento per la disciplina di concessione dell'acqua pubblica"**) è il seguente:

«Art. 36 – Prelievi assoggettati a procedura semplificata

1. Sono concessi con la procedura di cui al presente articolo i seguenti prelievi di acqua pubblica, purché gli stessi non siano ubicati all'interno di un parco o di un'area protetta e non rientrino nel campo di applicazione di cui al comma 1 dell'art. 1 del DPR 20 ottobre 1998, n. 447:

- prelievi di acqua superficiale aventi carattere di provvisorietà, conseguenti a fabbisogno idrico legato a situazioni contingenti, di durata temporale limitata e definita, con portata massima non superiore a 5 l/s, esercitati mediante opere di prelievo mobili;
- prelievi di acqua superficiale destinati all'uso domestico nonché quelli ad uso irriguo, a condizione che l'esercizio del prelievo sia effettuato con opere mobili e che la portata massima dello stesso non sia superiore a 2 l/s;
- i prelievi di acqua sotterranea, a qualsiasi uso extradomestico destinati, quando il volume annuo di prelievo non superi i mc 3000 e la profondità della falda intercettata non ecceda i 30 metri, fatta salva una diversa specifica disciplina stabilita da direttiva regionale per aree con particolari: caratteristiche di ricarica, di salvaguardia o aree soggette a subsidenza o a ingressione salina.

2. Il richiedente un prelievo d'acqua rientrante nelle tipologie di cui al comma 1 presenta apposita istanza al Servizio precisando:

- la localizzazione dell'opera mediante riferimenti catastali e indicazione delle coordinate geografiche UTM;
- la descrizione delle opere mobili di prelievo o del pozzo da perforare;
- l'indicazione dettagliata e la motivazione del quantitativo di acqua di cui si chiede il prelievo in rapporto all'uso;
- la portata massima e media in l/s nonché i volumi di prelievo in metri cubi annui, mensili e giornalieri, quando coerenti con la destinazione d'uso;
- la durata giornaliera del prelievo, specificando l'eventuale orario di funzionamento della pompa;
- l'eventuale presenza di invasi, bacini di accumulo o altre fonti di approvvigionamento complementari, indicandone la potenzialità e le modalità di utilizzo da parte del richiedente.

3. All'istanza di cui al comma 2 è allegata la seguente documentazione:

- corografia su Carta tecnica regionale (C.T.R.) in scala 1:10.000;
- planimetria catastale in scala 1:2000;
- attestazione dell'avvenuto pagamento delle spese di istruttoria.

4. L'istanza, corredata della prescritta documentazione, è inviata alla competente Autorità di bacino per l'acquisizione del parere ai sensi dell'art. 7, comma 2 del RD 1775/1933. In tale caso il termine del procedimento non è sospeso.

5. Decorso 60 giorni dal ricevimento dell'istanza di cui al comma 2, il richiedente può esercitare il prelievo fermo restando l'obbligo del pagamento del canone con decorrenza dalla stessa data.

6. Il Servizio, verificata la sussistenza dei presupposti e dei requisiti richiesti, stabilisce la durata della concessione nonché il canone da corrispondere per l'utilizzo della risorsa idrica e trasmette al richiedente il provvedimento ed il relativo disciplinare di concessione, redatto sulla base dello schema tipo predisposto dalla Direzione generale competente per ciascuna delle tipologie di prelievo indicate al comma 1.

7. Nel termine di cui al comma 5 ed in alternativa a quanto previsto al comma 6, il Servizio dispone l'assoggettamento della concessione alla procedura ordinaria nei seguenti casi:

- qualora verifichi l'insussistenza dei presupposti e requisiti previsti per la procedura semplificata;
- in caso di parere negativo espresso dall'Autorità di bacino;
- qualora la domanda o la documentazione debba essere integrata ai fini istruttori;
- per ragioni di pubblico interesse.

Conseguentemente il Servizio richiede le integrazioni documentali per il rilascio della concessione ed il termine per la conclusione del procedimento ordinario decorre dal ricevimento di tale documentazione.

8. I prelievi di cui al presente articolo sono assentiti per un massimo di anni cinque, fermo restando quanto disposto dall'art. 47, comma 1.

9. Per il rinnovo delle concessioni di cui al presente articolo l'utente presenta apposita istanza al Servizio almeno sessanta giorni prima della scadenza, con le modalità di cui ai commi 2 e 3. Qualora l'utente non rispetti il termine per la presentazione la domanda di rinnovo è soggetta alla procedura ordinaria. In caso di mancata pronuncia del Servizio, ai sensi dei commi 6 e 7, entro il termine della scadenza della concessione, la stessa si intende rinnovata alle medesime condizioni della originaria.».

Comma 4

2) Il testo dell'articolo 42, comma 1 del Regolamento regionale 20 dicembre 2001, n. 41 (che concerne **"Regolamento per la disciplina di concessione dell'acqua pubblica"**) è il seguente:

«Art. 42 – Norme speciali

1. L'acqua pubblica destinata ad uso consumo umano, erogata a terzi mediante il servizio idrico integrato di cui alla Legge 36/94 e alla L.R. 6 settembre 1999, n. 25, è concessa all'Agenzia di ambito competente per territorio, se costituita, ovvero al Comune ove è ubicata l'opera di presa quale referente di tutti i Comuni che beneficiano dell'approvvigionamento della risorsa derivata. Tale risorsa può essere al-

trisi concessa a soggetti titolari di sistemi di captazione, adduzione e distribuzione primaria fornitori del servizio idrico integrato.

(omissis)».

Comma 6

3) Il testo dell'articolo 3, comma 1 del Regolamento regionale 29 dicembre 2005, n. 41 (che concerne **"Disposizioni transitorie per la gestione dei prelievi d'acqua nelle more dell'approvazione ed attuazione del piano di tutela delle acque"**) è il seguente:

«Art. 3 – Istanze di rinnovo

1. In deroga a quanto previsto dall'art. 27, comma 1, nonché dall'art. 36, comma 9, del Reg. n. 41 del 2001, i titolari di concessione di acqua pubblica di cui all'art. 2 possono presentare istanza di rinnovo entro il 31 dicembre 2006. La mancata presentazione dell'istanza comporta decadenza dalla possibilità di continuare il prelievo della risorsa ai sensi dell'art. 2. I rinnovi delle concessioni decorrono dall'1 gennaio 2006.

(omissis)».

4) Il testo dell'articolo 77, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (che concerne **"Norme in materia ambientale"**) è il seguente:

«Art. 77 – Individuazione e perseguimento dell'obiettivo di qualità ambientale (omissis)

3. Al fine di assicurare entro il 22 dicembre 2015 il raggiungimento dell'obiettivo di qualità ambientale corrispondente allo stato di "buono", entro il 31 dicembre 2008 ogni corpo idrico superficiale classificato o tratto di esso deve conseguire almeno i requisiti dello stato di "sufficiente" di cui all'Allegato 1 alla parte terza del presente decreto.

(omissis)».

NOTE ALL'ART. 4

Comma 3

1) Il testo dell'articolo 6 del DM 12 giugno 2003, n. 185 (che concerne **"Regolamento recante norme tecniche per il riutilizzo delle acque reflue in attuazione dell'articolo 26, comma 2, del DLgs 11 maggio 1999, n. 152"**) è il seguente:

«Art. 6 – Autorizzazione allo scarico con finalità di riutilizzo

1. Nell'ambito della autorizzazione allo scarico con finalità di riutilizzo e, nel caso di impianti di recupero delle acque reflue urbane, dell'approvazione dei progetti ai sensi dell'articolo 47 del decreto legislativo n. 152 del 1999, sono dettate le prescrizioni atte a garantire che l'impianto autorizzato osservi i valori limite e le norme del presente regolamento e della normativa regionale di attuazione.».

Comma 4

2) Il testo dell'articolo 5 del DM 12 giugno 2003, n. 185 (che concerne **"Regolamento recante norme tecniche per il riutilizzo delle acque reflue in attuazione dell'articolo 26, comma 2, del DLgs 11 maggio 1999, n. 152"**) è il seguente:

«Art. 5 – Pianificazione delle attività di recupero delle acque reflue ai fini del riutilizzo

1. Le Regioni entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, definiscono un primo elenco degli impianti di depurazione di acque reflue urbane il cui scarico deve conformarsi ai limiti di cui all'articolo 4. Le Regioni definiscono, in particolare, gli impianti di depurazione, la tipologia delle reti di distribuzione da impiegare per il riutilizzo e le infrastrutture di connessione con le reti di distribuzione.

2. Ai fini dell'elaborazione dell'elenco di cui al comma 1, le Regioni identificano, in relazione alle previsioni di riutilizzo, per ciascun impianto di depurazione, il soggetto titolare, la portata attuale e a regime dello scarico e le caratteristiche dello scarico.».

3) Il testo dell'articolo 3 della legge regionale 6 settembre 1999, n. 25 (che concerne **"Delimitazione degli ambiti territoriali ottimali e disciplina delle forme di cooperazione tra gli Enti locali per l'organizzazione del servizio idrico integrato e del servizio di gestione dei rifiuti urbani"**) è già citato alla nota 2) all'articolo 2.

Comma 5

3) Il testo dell'articolo 105, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (che concerne **"Norme in materia ambientale"**) è il seguente:

«Art. 105 – Scarichi in acque superficiali

1. Gli scarichi di acque reflue industriali in acque superficiali devono rispettare i valori-limite di emissione fissati ai sensi dell'articolo 101, commi 1 e 2, in funzione del perseguimento degli obiettivi di qualità.

2. Gli scarichi di acque reflue urbane che confluiscono nelle reti fognarie, provenienti da agglomerati con meno di 2.000 abitanti equivalenti e recapitati in acque dolci ed in acque di transizione, e gli scarichi provenienti da agglomerati con meno di 10.000 abitanti equivalenti, recapitati in acque marino-costiere, sono sottoposti ad un trattamento appropriato, in conformità con le indicazioni dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto.

3. Le acque reflue urbane devono essere sottoposte, prima dello scarico, ad un trattamento secondario o ad un trattamento equivalente in conformità con le indicazioni dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto.

4. Gli scarichi previsti al comma 3 devono rispettare, altresì, i valori-limite di emissione fissati ai sensi dell'articolo 101, commi 1 e 2.

5. Le Regioni dettano specifica disciplina per gli scarichi di reti fognarie provenienti da agglomerati a forte fluttuazione stagionale degli abitanti, tenuto conto di quanto disposto ai commi 2 e 3 e fermo restando il conseguimento degli obiettivi di qualità.

6. Gli scarichi di acque reflue urbane in acque situate in zone d'alta montagna, ossia al di sopra dei 1500 metri sul livello del mare, dove, a causa delle basse temperature, è difficile effettuare un trattamento biologico efficace, possono essere sottoposti ad un trattamento meno spinto di quello previsto al comma 3, purché appositi studi comprovino che i suddetti scarichi non avranno ripercussioni negative sull'ambiente.».

NOTE ALL'ART. 5

Comma 1

1) Il testo dell'articolo 10, comma 3, della legge regionale 6 settembre 1999, n. 25 (che concerne **"Delimitazione degli ambiti territoriali ottimali e disciplina delle"**

forme di cooperazione tra gli Enti locali per l'organizzazione del servizio idrico integrato e del servizio di gestione dei rifiuti urbani") è il seguente:

«Art. 10 – Attivazione del servizio idrico integrato (omissis)

3. Entro diciotto mesi dall'istituzione l'Agenzia stipula con ciascuna gestione salvaguardata e con i gestori individuati ai sensi della lettera b) del comma 1, una convenzione per la gestione nel periodo di transizione del Servizio idrico integrato, ai sensi dell'art. 11 della Legge n. 36 del 1994, di durata triennale. La stipula della convenzione non costituisce nuovo affidamento. (omissis)».

2) Il testo dell'articolo 12, della legge regionale 6 settembre 1999, n. 25 (che concerne "Delimitazione degli ambiti territoriali ottimali e disciplina delle forme di cooperazione tra gli Enti locali per l'organizzazione del servizio idrico integrato e del servizio di gestione dei rifiuti urbani") è il seguente:

«Art. 12 – Piano di ambito per la gestione del servizio idrico integrato

1. Per la compiuta attuazione del servizio idrico integrato, l'Agenzia, almeno sei mesi prima della scadenza della convenzione di cui al comma 3 dell'art. 10, approva il piano di ambito per l'organizzazione unitaria del servizio idrico integrato e l'applicazione di un'unica tariffa di riferimento in ciascun ambito.

2. Il piano è predisposto nel rispetto del piano regionale di tutela, uso e risanamento delle acque previsto all'articolo 113, comma 1, lettera b) della L.R. 21 aprile 1999, n. 3 (Riforma del sistema regionale e locale) nonché sulla base della ricognizione delle opere di adduzione, di fognatura e di depurazione esistenti e, in particolare:

- a) stabilisce il modello gestionale e organizzativo;
- b) determina i livelli di servizio da assicurare all'utenza;
- c) determina il programma degli interventi con relative priorità e il piano finanziario;
- d) determina la tariffa di riferimento unica per l'intero ambito.

3. Nel caso in cui la convenzione abbia una durata superiore a quella prevista all'articolo 10, comma 3, la stessa è adeguata secondo le previsioni del piano di cui al comma 1 entro un anno dall'approvazione dello stesso.

4. In coerenza con quanto stabilito alla lettera c) del comma 1 dell'art. 1 della L.R. n. 3 del 1999, in ordine all'introduzione di regole di concorrenzialità nella gestione dei servizi pubblici locali, l'Agenzia nei sei mesi antecedenti la scadenza della convenzione, espleta le procedure per l'affidamento del servizio idrico integrato ai sensi della normativa vigente.».

Comma 2

3) Il testo dell'articolo 157, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (che concerne "Norme in materia ambientale") è il seguente:

«Art. 157 – Opere di adeguamento del servizio idrico

1. Gli Enti locali hanno facoltà di realizzare le opere necessarie per provvedere all'adeguamento del servizio idrico in relazione ai piani urbanistici ed a concessioni per nuovi edifici in zone già urbanizzate, previo parere di compatibilità con il piano d'ambito reso dall'Autorità d'ambito e a seguito di convenzione con il soggetto gestore del servizio medesimo, al quale le opere, una volta realizzate, sono affidate in concessione.».

NOTE ALL'ART. 6

Comma 1

1) Il testo dell'articolo 112, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (che concerne "Norme in materia ambientale") è il seguente:

«Art. 112 – Utilizzazione agronomica

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 92 per le zone vulnerabili e dal decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, per gli impianti di allevamento intensivo di cui al punto 6.6 dell'Allegato 1 al predetto decreto, l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari, sulla base di quanto previsto dalla legge 11 novembre 1996, n. 574, nonché dalle acque reflue provenienti dalle aziende di cui all'articolo 101, comma 7, lettere a), b) e c), e da piccole aziende agroalimentari, così come individuate in base al decreto del Ministro delle Politiche agricole e forestali di cui al comma 2, è soggetta a comunicazione all'autorità competente ai sensi dell'articolo 75 del presente decreto.

2. Le Regioni disciplinano le attività di utilizzazione agronomica di cui al comma 1 sulla base dei criteri e delle norme tecniche generali adottati con decreto del Ministro delle Politiche agricole e forestali, di concerto con i Ministri dell'Ambiente e della Tutela del territorio, delle Attività produttive, della Salute e delle Infrastrutture e dei Trasporti, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del predetto decreto ministeriale, garantendo nel contempo la tutela dei corpi idrici potenzialmente interessati ed in particolare il raggiungimento o il mantenimento degli obiettivi di qualità di cui alla parte terza del presente decreto.

3. Nell'ambito della normativa di cui al comma 2, sono disciplinati in particolare:

- a) le modalità di attuazione degli articoli 3, 5, 6 e 9 della legge 11 novembre 1996, n. 574;
- b) i tempi e le modalità di effettuazione della comunicazione, prevedendo procedure semplificate nonché specifici casi di esonero dall'obbligo di comunicazione per le attività di minor impatto ambientale;
- c) le norme tecniche di effettuazione delle operazioni di utilizzo agronomico;
- d) i criteri e le procedure di controllo, ivi comprese quelle inerenti l'imposizione di prescrizioni da parte dell'autorità competente, il divieto di esercizio ovvero la sospensione a tempo determinato dell'attività di cui al comma 1 nel caso di mancata comunicazione o mancato rispetto delle norme tecniche e delle prescrizioni impartite;
- e) le sanzioni amministrative pecuniarie fermo restando quanto disposto dall'articolo 137, comma 15.».

NOTE ALL'ART. 9

Comma 2

1) Il testo degli articoli 30 e 33 del decreto 7 aprile 2006 (che concerne "Ministero delle Politiche agricole e forestali. Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, di cui all'articolo 38 del DLgs 11 maggio 1999, n. 152") è il seguente:

«Art. 30 – Controlli in zone vulnerabili

1. Ai fini della verifica della concentrazione di nitrati nelle acque superficiali e sotterranee e della valutazione dello stato trofico delle acque lacustri, di transizione, marino-costiere e di eventuali altre tipologie di acque superficiali individuate dalle Regioni, ai sensi della parte AI dell'allegato 7 del DLgs 152/99, le Regioni, sulla base di un programma di monitoraggio, effettuano i controlli in stazioni di campionamento rappresentative delle acque superficiali interne, delle acque sotterranee e delle acque estuarine e costiere.

2. La frequenza dei controlli deve garantire l'acquisizione di dati sufficienti ad evidenziare la tendenza della concentrazione dei nitrati, al fine della designazione di ulteriori zone vulnerabili e della valutazione dell'efficacia dei Programmi di azione adottati nelle zone vulnerabili. Le Regioni, ai fini della verifica dell'efficacia dei Programmi di azione, possono fare riferimento, in via orientativa, all'allegato VIII.

3. L'autorità competente al controllo predispone un piano di controllo sulle modalità di utilizzazione agronomica nelle aziende, al fine di verificare il rispetto degli obblighi di cui al presente decreto e provvede periodicamente all'analisi dei suoli interessati dallo spandimento degli effluenti per la determinazione della concentrazione di rame e zinco, in forma totale, di fosforo in forma assimilabile e del sodio scambiabile secondo i metodi ufficiali di analisi chimica del suolo di cui al DM 13 settembre 1999 del Ministero per le Politiche agricole e forestali, pubblicato nel Supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale n. 248 del 21 ottobre 1999. Le Regioni individuano i limiti di accettabilità delle concentrazioni nel suolo di rame, zinco e fosforo sulla base delle specifiche condizioni locali.

4. Le Regioni prevedono altresì forma di registrazione, da parte delle aziende, delle operazioni di applicazione al suolo di cui al presente Titolo, utili allo svolgimento dei controlli di cui al comma 3.

5. La verifica dei dati contenuti nel registro di cui al comma 4 è finalizzata all'accertamento:

- della piena utilizzazione dei terreni, in particolare di quelli ubicati ai margini dell'azienda e di quelli messi a disposizione da soggetti diversi dal titolare dell'azienda;
- del rispetto, per le singole distribuzioni, dei volumi e dei periodi di spandimento previsti nella comunicazione o nel PUA.

6. Le Autorità competenti effettuano sopralluoghi sugli appezzamenti di cui al PUA ovvero ad altre tipologie di comunicazione, prendendo in considerazione i seguenti elementi:

- effettiva utilizzazione di tutta la superficie a disposizione;
- presenza delle colture indicate;
- rispondenza dei mezzi e delle modalità di spandimento dichiarate.

7. Le Regioni tengono anche conto delle procedure di controllo di cui all'art. 33, comma 1.».

«Art. 33 – Criteri e procedure di controllo e informazioni nelle zone non vulnerabili

1. Fatte salve le disposizioni di cui all'art. 30, le Regioni, sulla base delle comunicazioni ricevute e delle altre conoscenze a loro disposizione riguardo allo stato delle acque, agli allevamenti, alle coltivazioni, alle condizioni pedoclimatiche e idrologiche, organizzano ed effettuano nelle zone non vulnerabili sia controlli cartolari con incrocio di dati, sia controlli nelle aziende agro-zootecniche ed agroalimentari per verificare la conformità delle modalità di utilizzazione agronomica agli obblighi ed alla comunicazione di cui al presente decreto, impegnando le loro risorse in relazione al rischio ambientale ed igienico-sanitario. I controlli cartolari sono raccomandati per il 10% delle comunicazioni effettuate nell'anno; quelli aziendali per il 4%, con inclusione di analisi dei suoli specie nei comprensori più intensamente coltivati per evitare eccessi di azoto e fosforo.

2. Le Regioni trasmettono, anche per le zone non vulnerabili, i dati conoscitivi sul monitoraggio delle acque relativi alla scheda 27 del decreto del 18 settembre 2002, secondo le modalità indicate nello stesso.».

NOTA ALL'ART. 15

Comma 1

1) Il testo dell'articolo 2 della legge regionale 31 ottobre 2000, n. 30 (che concerne "Norme per la tutela della salute e la salvaguardia dell'ambiente dall'inquinamento elettromagnetico") è il seguente:

«Art. 2 – Campo di applicazione

1. Le disposizioni della presente legge non si applicano agli apparati del Ministero degli Interni, delle Forze Armate, della Guardia di Finanza, del Corpo Forestale e della Polizia Municipale, nonché della Protezione Civile e dei Servizi di Emergenza sanitaria.

2. Gli apparati dei radioamatori regolati dal DPR 5 agosto 1966, n. 1214 saranno disciplinati con apposito regolamento della Regione, nel rispetto delle disposizioni di cui al DM n. 381 del 1998, entro centoventi giorni dall'approvazione della presente legge.».

NOTA ALL'ART. 17

Comma 1

1) Il testo dell'articolo 4, comma 2, della legge regionale 31 ottobre 2000, n. 30 (che concerne "Norme per la tutela della salute e la salvaguardia dell'ambiente dall'inquinamento elettromagnetico") è il seguente:

«Art. 4 – Divieto di localizzazione degli impianti per l'emittenza radio e televisiva (omissis)

2. Le installazioni di impianti sono altresì vietate su edifici:

- a) scolastici, sanitari e a prevalente destinazione residenziale;
- b) vincolati ai sensi della normativa vigente;
- c) classificati di interesse storico-architettonico e monumentale;
- d) di pregio storico, culturale e testimoniale.

(omissis)».

NOTA ALL'ART. 18

Comma 1

1) Il testo dell'articolo 6, della legge regionale 31 ottobre 2000, n. 30 (che concerne "Norme per la tutela della salute e la salvaguardia dell'ambiente dall'inquinamento elettromagnetico") è il seguente:

«Art. 6 – Funzione dei Comuni

1. Gli impianti per l'emittenza radio e televisiva devono essere autorizzati.

2. Il Comune, acquisito il parere dell'Agenzia regionale per la Prevenzione e l'Ambiente (A.R.P.A.) e dell'Azienda Unità sanitaria locale (A.U.S.L.) con le modalità previste all'art. 17 della L.R. 19 aprile 1995, n. 44, autorizza l'installazione degli impianti per l'emittenza radio e televisiva nel rispetto dei limiti di esposizione ai campi elettromagnetici individuati agli articoli 3 e 4 del DM n. 381 del 1998 e tenuto conto delle esigenze di copertura del servizio sul territorio, in conformità con la pianificazione urbanistica comunale aggiornata ai sensi della presente legge.

3. Il Comune entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge fissa il termine del procedimento per il rilascio dell'autorizzazione in conformità con le procedure dello sportello unico di cui all'art. 21.

4. Prima dell'approvazione del Piano provinciale di localizzazione dell'emittenza radio e televisiva e sino al suo recepimento nella pianificazione urbanistica comunale, il Comune autorizza l'impianto su parere favorevole del Comitato tecnico provinciale per l'emittenza radio e televisiva di cui all'art. 20.

5. Con direttiva della Regione, da adottarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono individuati gli elaborati tecnici che i gestori degli impianti devono presentare per il rilascio dell'autorizzazione tra cui rientra la dichiarazione della potenza massima fornita al sistema irradiante e sono definiti i criteri per la determinazione delle spese di istruttoria a carico degli stessi.».

NOTA ALL'ART. 19

Comma 1

1) Il testo dell'articolo 8, comma 9-ter della legge regionale 31 ottobre 2000, n. 30 (che concerne **"Norme per la tutela della salute e la salvaguardia dell'ambiente dall'inquinamento elettromagnetico"**) è il seguente:

«Art. 8 – Autorizzazione degli impianti fissi di telefonia mobile
(omissis)

9-ter. Decorsi inutilmente i termini previsti ai commi 5 e 6 per il rilascio del provvedimento la domanda di autorizzazione si intende accolta.».

NOTA ALL'ART. 20

Comma 1

1) Il testo dell'articolo 9, della legge regionale 31 ottobre 2000, n. 30 (che concerne **"Norme per la tutela della salute e la salvaguardia dell'ambiente dall'inquinamento elettromagnetico"**) è il seguente:

«Art. 9 – Divieto di localizzazione degli impianti fissi per la telefonia mobile

1. Le localizzazioni di nuovi impianti per la telefonia mobile sono vietate in aree destinate ad attrezzature sanitarie, assistenziali e scolastiche, nelle zone di parco classificate A e nelle riserve naturali ai sensi della L.R. n. 11 del 1988 nonché su edifici di valore storico-architettonico e monumentale.

2. La localizzazione di nuovi impianti in prossimità delle aree di cui al comma 1 avviene perseguendo obiettivi di qualità che minimizzino l'esposizione ai campi elettromagnetici in tali aree.».

NOTA ALL'ART. 21

Comma 1

1) Il testo dell'articolo 11, della legge regionale 31 ottobre 2000, n. 30 (che concerne **"Norme per la tutela della salute e la salvaguardia dell'ambiente dall'inquinamento elettromagnetico"**) è il seguente:

«Art. 11 – Catasto degli impianti fissi esistenti di telefonia mobile

1. I gestori di reti di telefonia mobile entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge forniscono alle Amministrazioni comunali la mappa completa degli impianti fissi corredata delle caratteristiche tecniche necessarie per la valutazione dei campi elettromagnetici.

2. Entro sei mesi dal termine di cui al comma 1, l'A.R.P.A. valuta il rispetto dei limiti previsti dalla normativa vigente per gli impianti fissi di telefonia mobile per i quali detta valutazione non sia intervenuta in sede di autorizzazione.».

NOTA ALL'ART. 22

Comma 1

1) Il testo dell'articolo 12, della legge regionale 31 ottobre 2000, n. 30 (che concerne **"Norme per la tutela della salute e la salvaguardia dell'ambiente dall'inquinamento elettromagnetico"**) è il seguente:

«Art. 12 – Impianti mobili di telefonia mobile

1. Degli impianti mobili di telefonia mobile è data comunicazione al Comune quarantacinque giorni prima della loro collocazione. La comunicazione deve essere corredata del parere favorevole di A.R.P.A. e dell'A.U.S.L. con le modalità previste all'art. 17 della L.R. n. 44 del 1995. Il Comune nei successivi trenta giorni dalla comunicazione può chiedere al gestore una diversa localizzazione.

2. Con la direttiva di cui al comma 9 dell'art. 8 sono individuati i contenuti della comunicazione, i criteri per la determinazione delle spese di istruttoria a carico del gestore nonché al tempo massimo di collocamento dell'impianto.

3. Gli impianti di cui al presente articolo sono tenuti al rispetto dei limiti di esposizione ai campi elettromagnetici di cui agli artt. 3 e 4 del DM n. 381 del 1998 e non possono essere posizionati nelle aree di cui all'art. 9.».

NOTA ALL'ART. 23

Comma 1

1) Il testo dell'articolo 2, comma 2, lettera b) della legge regionale 17 dicembre 2003, n. 26 (che concerne **"Disposizioni in materia di pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose"**) è il seguente:

«Art. 2 – Funzioni della Regione

(omissis)

2. Per le finalità di cui al comma 1:

(omissis)

b) l'Amministrazione regionale coordina la raccolta delle informazioni relative all'applicazione della presente legge, al fine di favorire lo scambio di informazioni in materia di prevenzione di incidenti rilevanti.

(omissis)».

NOTE ALL'ART. 24

Comma 1

1) Il testo dell'articolo 3, della legge regionale 17 dicembre 2003, n. 26 (che concerne **"Disposizioni in materia di pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose"**) è il seguente:

«Art. 3 – Funzioni delle Province

1. Le funzioni amministrative in materia di pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose conferite alla Regione ai sensi dell'articolo 72 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59) competono alle Province.

(omissis)

3. Le funzioni relative alla valutazione del rapporto di sicurezza sono esercitate con il perfezionamento della procedura di cui all'articolo 72, comma 3, del decreto legislativo n. 112 del 1998.».

NOTA ALL'ART. 25

Comma 1

1) Il testo dell'articolo 4, commi 1 e 2 della legge regionale 17 dicembre 2003, n. 26 (che concerne **"Disposizioni in materia di pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose"**) è il seguente:

«Art. 4 – Comitato tecnico di valutazione dei rischi

1. La Provincia per la procedura di valutazione del rapporto di sicurezza, di cui all'articolo 21 del decreto legislativo n. 334 del 1999, si avvale di un Comitato tecnico di valutazione dei rischi costituito da:

a) il Direttore generale di ARPA (Agenzia regionale per la Prevenzione e l'Ambiente dell'Emilia-Romagna), previsto dall'articolo 9 della legge regionale 19 aprile 1995, n. 44 (Riorganizzazione dei controlli ambientali ed istituzione dell'Agenzia regionale per la prevenzione e l'ambiente (ARPA) dell'Emilia-Romagna) o suo delegato;

b) l'Ispettore regionale dei Vigili del fuoco o suo delegato;

c) da un esperto in materia di ARPA;

d) da un esperto in materia di pianificazione territoriale ed urbanistica designato dalla competente Direzione generale della Regione;

e) da un esperto in materia del Dipartimento periferico dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPELS) designato dall'Istituto stesso.

2. Il Comitato di cui al comma 1 è integrato da un rappresentante del Comune, uno della Provincia, uno dell'ARPA e uno dell'Azienda USL territorialmente competenti, nonché dal Comandante provinciale dei Vigili del fuoco competente per territorio o suo delegato. Il Comitato può avvalersi del supporto tecnico-scientifico di enti e istituzioni pubbliche competenti mediante convenzione. Qualora ritenuto necessario dal Comitato, il gestore può essere chiamato a partecipare alle riunioni del Comitato stesso.

(omissis)».

NOTA ALL'ART. 26

Comma 1

1) Il testo dell'articolo 5, commi 1 e 2 della legge regionale 17 dicembre 2003, n. 26 (che concerne **"Disposizioni in materia di pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose"**) è il seguente:

«Art. 5 – Procedimento istruttorio

1. La Provincia, acquisito il parere del Comitato di cui all'articolo 4, effettuate le valutazioni di competenza, ivi compresa la valutazione della compatibilità dell'impianto, provvede a:

a) emanare l'atto che conclude l'istruttoria del rapporto di sicurezza;

b) rilasciare il nulla-osta di fattibilità e ad adottare gli altri provvedimenti autorizzatori previsti dalla legislazione vigente, nel caso di nuovi stabilimenti o di modifiche che possono aggravare il preesistente livello di rischio.

2. La valutazione positiva del rapporto di sicurezza effettuata dalla Provincia abilita all'esercizio dell'attività.

(omissis)».

NOTA ALL'ART. 27

Comma 1

1) Il testo dell'articolo 6, della legge regionale 17 dicembre 2003, n. 26 (che concerne **"Disposizioni in materia di pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose"**) è il seguente:

«Art. 6 – Adempimenti dei gestori soggetti a notifica

1. Il gestore degli stabilimenti di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo n. 334 del 1999 predispone una scheda tecnica, da inviare alla Provincia, che dimostri l'avvenuta identificazione dei pericoli e la valutazione della relativa probabilità e gravità. Con direttiva della Regione ai sensi dell'articolo 3, comma 2, della presente legge, sono definite la modulistica, i tempi di presentazione e i criteri di valutazione.».

NOTA ALL'ART. 28

Comma 1

1) Il testo dell'articolo 10, della legge regionale 17 dicembre 2003, n. 26 (che concerne **"Disposizioni in materia di pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose"**) è il seguente:

«Art. 10 – Piani di emergenza

1. Il gestore tenuto agli adempimenti di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 334 del 1999 predispone un Piano di emergenza interno (PEI) con le finalità, i contenuti e le modalità di cui all'articolo 11 del decreto legislativo n. 334 del 1999.

2. La Provincia, sentita l'ARPA e l'Azienda Unità sanitaria locale competente per territorio, d'intesa con il Prefetto e i Comuni interessati, predispone, sulla base delle informazioni fornite dal gestore ai sensi dell'articolo 11, comma 4, e dell'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo n. 334 del 1999, nonché delle conclusioni dell'istruttoria tecnica, ove disponibili, appositi piani di emergenza esterni per gli stabilimenti per cui il gestore è tenuto a trasmettere il rapporto di sicurezza di cui

all'articolo 8 del decreto legislativo n. 334 del 1999, al fine di limitare gli effetti dannosi derivanti da incidenti rilevanti.».

NOTA ALL'ART. 29

Comma 1

1) Il testo dell'articolo 12, comma 5, della legge regionale 17 dicembre 2003, n. 26 (che concerne **"Disposizioni in materia di pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose"**) è il seguente:

«Art. 12 – Adeguamento dei Piani territoriali di coordinamento provinciale (PTCP) e dei Piani urbanistici generali per le zone interessate da stabilimenti a rischio di incidente rilevante

(omissis)

5. Gli atti di individuazione delle aree di danno, di cui ai commi 2 e 3, sono adottati in conformità ai criteri di cui al decreto ministeriale 9 maggio 2001. Ai fini dell'individuazione delle aree di danno può essere richiesto apposito parere al Comitato tecnico di valutazione dei rischi di cui all'articolo 4 della presente legge o, fino alla sua costituzione, al Comitato di cui all'articolo 21 del decreto legislativo n. 334 del 1999.».

NOTA ALL'ART. 30

Comma 1

1) Il testo dell'articolo 13, comma 2, della legge regionale 17 dicembre 2003, n. 26 (che concerne **"Disposizioni in materia di pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose"**) è il seguente:

«Art. 13 – Norme di salvaguardia per le zone interessate da stabilimenti a rischio di incidente rilevante

(omissis)

2. Al fine della verifica dell'osservanza dei vincoli di cui al comma 1, il Comitato tecnico di valutazione dei rischi di cui all'articolo 4 della presente legge o, fino alla sua costituzione, il Comitato di cui all'articolo 21 del decreto legislativo n. 334 del 1999, esprime parere preventivo e vincolante, entro quarantacinque giorni dalla richiesta, su tutti gli interventi pubblici e privati di trasformazione del territorio, soggetti a procedimenti abilitativi.

(omissis)».

NOTA ALL'ART. 31

Comma 1

1) Il testo dell'articolo 14, comma 4, della legge regionale 17 dicembre 2003, n. 26 (che concerne **"Disposizioni in materia di pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose"**) è il seguente:

«Art. 14 – Catasto degli stabilimenti a rischio di incidente rilevante

(omissis)

4. Sulla base delle informazioni contenute nel Catasto, la Regione provvede ad adempiere agli obblighi informativi previsti all'articolo 15 del decreto legislativo n. 334 del 1999.».

NOTA ALL'ART. 32

Comma 1

1) Il testo dell'articolo 15, comma 2, della legge regionale 17 dicembre 2003, n. 26 (che concerne **"Disposizioni in materia di pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose"**) è il seguente:

«Art. 15 – Misure di controllo

(omissis)

2. L'ARPA provvede allo svolgimento dei controlli, avvalendosi delle competenze del Comitato tecnico di valutazione dei rischi.

(omissis)».

NOTA ALL'ART. 33

Comma 1

1) Il testo dell'articolo 22, comma 2, della legge regionale 14 aprile 2004, n. 7 (che concerne **"Disposizioni in materia ambientale. Modifiche ed integrazioni a leggi regionali"**) è il seguente:

«Art. 22 – Disposizioni transitorie e finali relative alle aree del demanio idrico

(omissis)

2. Chi abbia occupato senza regolare titolo aree del demanio idrico anche con strutture a carattere precario può richiedere il rilascio della concessione a condizione che le stesse strutture fossero esistenti alla data del 21 febbraio 2001, non creino pregiudizio al regime idraulico e siano conformi alle norme di pianificazione territoriale e urbanistica, fermo restando, per le aree vincolate, l'acquisizione del parere favorevole dell'autorità preposta. La Regione, entro il termine di novanta giorni dall'approvazione della presente legge provvede ad emanare, sentite le associazioni interessate, apposite direttive relative alle procedure intese a definire, a fronte di domanda dell'interessato e sulla base della pianificazione territoriale e urbanistica esistente o da adottare nel termine dei due anni successivi, le condizioni per il mantenimento, la ristrutturazione, la ricollocazione o la demolizione delle strutture.

(omissis)».

NOTA ALL'ART. 34

Comma 1

1) Il testo dell'articolo 51, comma 1, della legge regionale 17 febbraio 2005, n. 6 (che concerne **"Disciplina della formazione e della gestione del sistema regionale delle aree naturali protette e dei siti della Rete Natura 2000"**) è il seguente:

«Art. 51 – Disposizioni regionali in materia di condono edilizio relative ai cambi di destinazione d'uso

1. In riferimento al DL 269/03 convertito in legge con modifiche dall'art. 1 della Legge 326/03, al fine di una maggiore completezza del quadro normativo relativo alle tipologie di abuso, è consentito il rilascio del titolo abilitativo edilizio in sanatoria delle opere ricomprese nella tipologia di abuso n. 4 di cui alla tabella allegata alla legge 47/85: Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie.

(omissis)».

NOTA ALL'ART. 35

Commi 1, 2 e 3

1) Il testo dell'articolo 60, nei primi sei commi, della legge regionale 17 febbraio 2005, n. 6 (che concerne **"Disciplina della formazione e della gestione del sistema regionale delle aree naturali protette e dei siti della Rete Natura 2000"**) è il seguente:

«Art. 60 – Sanzioni in materia di aree protette

1. Fermo restando le disposizioni relative al danno ambientale di cui all'articolo 18 della Legge 8 luglio 1986, n. 349 (Istituzione del Ministero dell'Ambiente e norme in materia di danno ambientale) e le sanzioni penali di cui alla Legge n. 394 del 1991 e alle altre leggi vigenti, a chiunque violi le disposizioni contenute:

- a) nei Piani e nei Regolamenti dei parchi;
 - b) negli atti istitutivi e nei Regolamenti delle Riserve naturali;
 - c) nelle misure di conservazione dei siti della Rete Natura 2000;
 - d) negli strumenti di pianificazione e regolamentazione delle Aree di riequilibrio ecologico e dei paesaggi protetti;
 - e) nelle norme di salvaguardia di cui all'articolo 17, comma 2, lettera b);
- è applicabile, salvo che la fattispecie sia disciplinata al comma 2, una sanzione pecuniaria da Euro 250,00 ad Euro 2.500,00. Nei casi di particolare tenuità la sanzione va da Euro 25,00 a Euro 250,00.

2. Nelle fattispecie seguenti le sanzioni pecuniarie sono così determinate:

- a) da Euro 25,00 ad Euro 250,00 per l'estirpazione o l'abbattimento di ogni specie vegetale soggetta a protezione in base alla legislazione statale o regionale o alla normativa dell'area protetta;
 - b) da Euro 500,00 ad Euro 5.000,00 per la cattura o l'uccisione di ogni capo di fauna selvatica soggetta a protezione in base alla legislazione statale o regionale o alla normativa dell'area protetta;
 - c) da Euro 250,00 a Euro 2.500,00 per la realizzazione di attività, opere o interventi che non comportano trasformazioni geomorfologiche;
 - d) da Euro 2.000,00 ad Euro 20.000,00 per la realizzazione di attività, opere o interventi che comportano trasformazioni geomorfologiche, nonché per la realizzazione di attività edilizie ed impiantistiche, ivi compresa l'apertura di nuove strade, in difformità dalle salvaguardie, previsioni e norme degli strumenti di cui al comma 1;
 - e) da Euro 2.000,00 ad Euro 20.000,00 per il danneggiamento, la perturbazione o l'alterazione di habitat naturali e seminaturali e di habitat di specie animali e vegetali protette ai sensi della direttiva n. 92/43/CEE.
3. Oltre alle sanzioni di cui ai commi 1 e 2 può essere altresì ordinata la riduzione in pristino dei luoghi a spese del trasgressore. In caso di inottemperanza all'ordine di riduzione in pristino entro un congruo termine l'Ente di gestione procede all'esecuzione in danno degli obbligati.
4. I trasgressori sono comunque tenuti alla restituzione di quanto eventualmente asportato, compresi gli animali abbattuti.
5. La tipologia e l'entità della sanzione, irrogata dal soggetto gestore dell'area protetta o del sito, sarà stabilita in base alla gravità dell'infrazione desunta:
- a) dalla natura, dalla specie, dai mezzi, dal tempo e dalle modalità dell'azione;
 - b) dall'entità del danno effettivamente cagionato;
 - c) dal pregio del bene danneggiato;
 - d) dalla possibilità e dall'efficacia dei ripristini effettivamente conseguibili;
 - e) dall'eventualità di altre forme praticabili di riduzione o compensazione del danno.

6. All'Ente di gestione dell'area protetta compete l'irrogazione della sanzione e la relativa definizione dei criteri di applicazione.

(omissis)».

NOTA ALL'ART. 36

Comma 1

1) Il testo dell'articolo 6, comma 4 della legge regionale 1 agosto 2002, n. 17 (che concerne **"Interventi per la riqualificazione delle stazioni invernali e del sistema sciistico della Regione Emilia-Romagna"**) è il seguente:

«Art. 6 – Programma regionale

(omissis)

4. Per l'anno 2002 la Giunta regionale approva un piano stralcio, entro settanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, d'intesa con le Province interessate, per assicurare gli investimenti necessari ed urgenti, al fine di garantire il corretto funzionamento delle stazioni sciistiche.

(omissis)».